



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su novità normativa – Integrazione.

Rel. n. 37

Roma, 11 maggio 2020

**OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 - Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione.**

## **SOMMARIO:**

1. Introduzione.
2. La cd. “prima fase”. Il rinvio delle udienze.
  - 2.1. Le udienze sottratte al rinvio.
3. La sospensione dei termini processuali.
  - 3.1. (Segue). Le altre misure processuali.
  - 3.2. (Segue). La sospensione dei termini sostanziali.
4. La cd. “seconda fase”. Le misure previste.
5. Il differimento delle udienze.
6. L’udienza a porte chiuse.
7. L’udienza telematica.
8. L’udienza cartolare.
9. La camera di consiglio da remoto.
10. L’adunanza camerale telematica.
11. I depositi telematici degli atti di parte.
  - 11.1. (Segue). La nuova procura speciale.
12. Il Protocollo d’intesa del 9 aprile 2020.
  - 12.1. (Segue). Il deposito telematico delle memorie conclusive.

\*\*\*\*\*

## 1. Introduzione.

La presente relazione costituisce il necessario sviluppo e completamento della rel. n. 28 del 2020 dell'ufficio del Massimario, alla luce dell'impetuosa legislazione urgente, imposta dall'emergenza epidemiologica da covid-19<sup>1</sup>, che è intervenuta successivamente al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

Occorre, allora, in primo luogo ripercorrere brevemente la frenetica evoluzione legislativa degli ultimi due mesi e mezzo, con la chiara consapevolezza di descrivere un "quadro" ancora in movimento.

Nel mese di marzo del 2020 il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei processi civili in via di urgenza in tre diverse occasioni: dapprima con il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, con il quale, nell'ambito di un intervento più articolato, mirato ad impedire la diffusione del contagio da covid-19 nelle cd. "zone rosse", sono state introdotte talune misure, quali il rinvio di ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini per il compimento delle attività processuali dal 3 al 31 marzo 2020 – salvo talune espresse eccezioni –, relativamente ai procedimenti, civili e penali, pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali e dei distretti di corte d'appello cui appartenevano i comuni elencati nell'allegato 1 del d.p.c.m. 1 marzo 2020<sup>2</sup>. L'art. 10, comma 3, del d.l. n. 9 del 2020, inoltre stabiliva un rinvio d'ufficio, sempre oltre il 31 marzo 2020, per «*i procedimenti pendenti presso tutti gli altri uffici giudiziari, ovunque collocati, nel caso in cui le parti o i difensori siano provenienti dai predetti comuni*».

---

<sup>1</sup> Senza pretesa di completezza e con riferimento solo ai provvedimenti adottati dal Governo, dal 23 febbraio e fino al 12 maggio 2020, si annoverano dodici decreti legge (d.l. 10 maggio 2020, n. 30-*Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*; d.l. 10 maggio 2020, n. 29-*Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati*; d.l. 30 aprile 2020, n. 28-*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*; d.l. 20 aprile 2020, n. 26-*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*; d.l. 8 aprile 2020, n. 23-*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*; d.l. 8 aprile 2020, n. 22-*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*; d.l. 25 marzo 2020, n. 19-*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 17 marzo 2020 n. 18-*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 9 marzo 2020, n. 14 - *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*; d.l. 8 marzo 2020, n. 11 - *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*; d.l. 2 marzo 2020, n. 9 - *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

<sup>2</sup> Si tratta di undici comuni, di cui dieci ricadenti in Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini) e uno in Veneto (Vo').

Questo decreto risulta, tuttavia, integralmente abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 29 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. n. 18 del 2020; ovviamente con la formula consueta, a tenore della quale restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge abrogato.

Successivamente, in considerazione dell'aggravamento del quadro epidemiologico, è stato adottato il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, che ha introdotto disposizioni generali, relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale, pur facendo salve quelle di cui al d.l. n. 9 del 2020<sup>3</sup>.

Anche questo decreto risulta integralmente abrogato sempre dall'art. 1, comma 2, della legge 29 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. n. 18 del 2020.

Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, è stato realizzato un intervento normativo più articolato; il chiaro intento del legislatore sembra quello di concentrare l'intera disciplina temporanea del processo civile, nonché dei procedimenti ai quali è fatto riferimento nell'art. 83 del detto decreto, che infatti risulta oggetto di modifiche ad opera dei successivi interventi legislativi nel mese di aprile.

Nel mese di aprile del 2020, prima l'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, ancora in corso di conversione (atto Camera n. 2461/XVIII), ha inciso sui soli termini fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 83 citato, attraverso una "proroga" secca.

Successivamente l'art. 3, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*, ancora in corso di conversione (atto Senato n. 1786/XVIII), è intervenuto operando una diretta novella di taluni commi del ridetto art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, appena convertito con la ridetta legge n. 27 del 2020.

## **2. La cd. "prima fase". Il rinvio delle udienze.**

Com'è ben noto, la scelta del Governo per affrontare nel corso del 2020 sul piano giudiziario l'emergenza epidemiologica in atto è stata chiaramente ispirata all'esigenza di operare un inedito intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata quindi disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali; cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici

---

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 3, del d.l. n. 11 del 2020, oggi abrogato, stabiliva infatti che «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9».

giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento<sup>4</sup>.

Così, attualmente per la cd. “prima fase”, il legislatore urgente con l’art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Detto termine risulta oggi “prorogato” per effetto dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, ancora in corso di conversione, al giorno 11 maggio 2020.

Al riguardo, nei primi commenti emersi su riviste giuridiche *on line* sono stati sollevati taluni dubbi<sup>5</sup>, da chi ha evidenziato come la legge n. 27 del 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 29 aprile ed entrata in vigore il 30 aprile), di conversione del d.l. n. 18 del 2020, pure essendo successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 23 del 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 8 aprile ed entrato in vigore il 9 aprile) ha mantenuto ferma l’originaria data di cessazione della sospensione dei termini processuali (al 15 aprile), come fissata in origine dal decreto convertito; il risultato, davvero paradossale, sarebbe che – a partire dal giorno 30 aprile 2020 – si dovrebbe prendere atto che la sospensione dei termini processuali è venuta meno il precedente 15 aprile e non più il successivo 11 maggio.

In realtà, va considerato che ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 440, solo le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione (salvo che quest’ultima non disponga diversamente), mentre le norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione sono efficaci dalla data indicata nel medesimo (di solito il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale); queste norme, quindi, ben possono essere modificate da successivi atti, aventi eguale forza di legge, come esattamente avvenuto nel caso che ci occupa.

In altre parole, se il Parlamento ha inteso lasciare immutati i termini di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 nel corso del procedimento di conversione, il Governo ha comunque facoltà di intervenire – con un atto avente forza di legge, che naturalmente dovrà essere convertito ai sensi dell’art. 77 Cost. – sugli effetti giuridici prodotti dal decreto-legge, “prorogandone”, anche prima della sua conversione, la durata, com’è esattamente avvenuto nella vicenda in discussione.

Dunque, in questa prima fase il Governo, con l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto un mero rinvio *ex lege* e non una sospensione dei processi, sicché non si applica l’art. 298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale «durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento»<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Così la relazione illustrativa al d.l. n. 11 del 2020.

<sup>5</sup> G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 2, 3; S. LEUZZI, A. AULETTA, *I processi civili nell’evoluzione della normativa emergenziale*, su *InExecutivis.it*, 2020, p. 3.

<sup>6</sup> C. D’ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, su *InExecutivis.it*, 2020, p. 19.

## 2.1. - Le udienze sottratte al rinvio.

Sul modello della disciplina in tema di sospensione feriale, il rinvio d'ufficio per tutte le udienze previste nel periodo qui considerato contempla talune precise eccezioni, in relazione a quelle controversie reputate "urgenti" dal legislatore; invece di ricorrere al tradizionale catalogo delle materie sottratte alla sospensione feriale, di cui all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, sia nel soppresso decreto-legge n. 11 che nel decreto-legge n. 18, si è preferito varare un nuovo elenco, assai più ristretto rispetto a quello "classico" della feriale<sup>7</sup>, solo in parte mutuato da quello previsto originariamente per la cd. zona rossa dal d.l. n. 9 del 2020<sup>8</sup>, che a sua volta si ispirava chiaramente all'elencazione prevista dai provvedimenti emergenziali adottati, sempre solo limitatamente ad alcuni territori, in occasione di altre calamità naturali<sup>9</sup>.

Il vigente art. 83, comma 2, lett. a), del d.l. 18 del 2020, con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020 e le ulteriori solo marginali correzioni introdotte dal recentissimo d.l. n. 28 del 2020, eccettua dal rinvio d'ufficio le seguenti tipologie di controversie civili:

i) le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;

ii) le cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;

iii) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

iv) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del

---

<sup>7</sup> Rispetto alle materie sottratte alla sospensione feriale, spicca l'assenza delle cause in materia di lavoro e previdenza e di quelle fallimentari.

<sup>8</sup> L'art. 10, comma 1, del d.l. n. 9 del 2020, escludeva il differimento per le «*udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*».

<sup>9</sup> Si veda l'art. 49, comma 1, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disponeva la sospensione di tutte le udienze, ad eccezione «*delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*». Disposizioni di uguale tenore si ritrovano nell'art. 6, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; e nell'art. 5, comma 1, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

v) i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ex art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

vi) i procedimenti relativi all'interruzione di gravidanza ex art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

vii) i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

viii) i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

ix) i procedimenti di cui agli artt. 283 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello), 351 c.p.c. (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) e 373 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione);

x) i procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. primo settembre 2011, n. 150;

xi) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Ora occorre chiedersi, anzitutto, quali tra le materie contenute nel detto elenco trovano di norma trattazione innanzi alla S.C.; ciò assume rilevanza sotto un triplice profilo, dovendosi esattamente individuare i ricorsi: 1) eventualmente sottratti al rinvio *ex lege* nella cd. "prima fase"; 2) eventualmente sottratti a rinvii che il capo dell'ufficio potrà disporre nella cd. "seconda fase"; 3) per i quali non opera la sospensione di tutti i termini processuali nella sola cd. "prima fase" e (in parte) anche di quelli sostanziali nella c.d. "seconda fase".

E allora, pare utile sfrondare subito l'elenco sopra descritto da quel contenzioso che pacificamente non viene all'esame del Giudice di legittimità: quindi, i procedimenti cautelari (sub iii), i provvedimenti indifferibili che riguardano l'interdicendo, l'inabilitando, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (sub iv), i procedimenti in tema di interruzione della gravidanza (sub. vi), quelli relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (sub vii), i provvedimenti sull'inibitoria delle sentenze rese dai giudici di merito (sub ix), trattandosi tutti di provvedimenti anche solo *lato sensu* cautelari.

Per quanto riguarda le cause sub i) e sub viii), si tratta di contenzioso che *ratione materiae* è riservato, l'uno, al tribunale per i minorenni e, l'altro, alla sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale di cui al d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Il riferimento al tribunale per i minorenni non vale certo ad escludere che solo le cause ivi pendenti siano sottratte al rinvio, dovendosi al contrario ritenere che, anche nei successivi gradi di giudizio, possano ipotizzarsi situazioni che coinvolgono minori in cui è urgente evitare situazioni di grave pregiudizio.

Deve allora ritenersi che tutti i procedimenti aventi per oggetto la dichiarazione di adottabilità di un minore, quelli che riguardano i minori stranieri non accompagnati,

ovvero i minori allontanati dalla famiglia, non siano soggetti a differimento anche nei gradi successivi.

Come è stato osservato<sup>10</sup>, peraltro, l'elenco delle materie che vanno trattate nonostante la sospensione appare sul punto privo di coerenza: infatti le cause relative "ai minori allontanati dalla famiglia" non sono soltanto quelle di competenza del tribunale per i minorenni, poiché, quando esse siano state proposte in pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio, restano attribuite alla competenza del tribunale ordinario in base al cd. criterio della prevenzione<sup>11</sup>.

In ogni caso va precisato che in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, si sono ristretti i casi sottratti al rinvio, stabilendosi la necessaria trattazione davanti al tribunale per i minorenni soltanto «quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio»; rimane poi la formula generale che ammette sempre la trattazione dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, quando «è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona».

È comunque ben plausibile, anche alla luce del testo novellato in sede di conversione, che possano farsi rientrare tra le cause – sempre di competenza del tribunale per i minorenni – sottratte al rinvio *ex lege*, anche quelle previste dall'art. 31, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286-Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, considerato che lì si discute di «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore», i quali giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore.

Quanto ai procedimenti in materia di immigrazione (sub viii), certamente non sono sottratte al rinvio le controversie, pure di competenza delle citate sezioni specializzate, aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in tema di protezione internazionale o speciale, le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti in materia di cd. "diritto all'unità familiare", ovvero in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. E ciò nonostante l'art. 35-*bis*, comma 14, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come inserito dall'art. 6 del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, oggi escluda espressamente per i detti procedimenti la sospensione dei termini processuali.

Rimangono invece espressamente esclusi dal rinvio i provvedimenti di convalida dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti di espulsione, quelli di allontanamento dal territorio nazionale e trattenimento negli appositi centri, di cittadini stranieri anche dell'Unione europea i cui al d.lgs. n. 286 del 1998.

Le materie che fin dall'adozione del decreto-legge in esame hanno suscitato maggiori dubbi sono senz'altro quelle indicate sub ii).

Invero, tra le cause relative ad «alimenti o ad obbligazioni alimentari» derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, a stretto rigore

---

<sup>10</sup> C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, cit., p. 14.

<sup>11</sup> Cass. Sez. 6-1, 23/01/2019, n. 1866 (Rv. 652675 - 01).

dovrebbero ritenersi incluse solo quelle di cui agli artt. 433 e 448-*bis* c.p.c., comprese le cause relative alla determinazione dell'assegno provvisorio *ex art.* 446 c.p.c.

Non sarebbero sottratte al differimento, quindi, le udienze presidenziali di cui all'art. 708 c.p.c. e le cause di separazione e divorzio, anche in considerazione della mancanza di un richiamo alle cause di cui agli artt. 337-*ter* e 155 ss. c.c.<sup>12</sup>.

Tuttavia, occorre segnalare che la relazione illustrativa al decreto-legge in esame, afferma testualmente che la formula utilizzata nell'art. 83 ricalca quella di cui all'art. 1 del Regolamento 4/1999/CE del Consiglio<sup>13</sup>, al dichiarato scopo di evitare interpretazioni riduttive: risulterebbero quindi sottratte al differimento tutte le cause nella quali è controverso un obbligo alimentare tra coniugi o conviventi o verso i figli, come quelle di cui ai citati artt. 337-*ter* e 155 c.c.

In definitiva, aderendo ad una interpretazione conforme alla relazione illustrativa, occorrerebbe ricomprendere nelle materie sottratte tutte le cause – e non sono certo un numero trascurabile – di separazione o divorzio, nelle quali si controverte sull'assegno di mantenimento in favore dei figli, dove l'aspetto assistenziale è *in re ipsa*, ovvero anche sulle pretese economiche del solo coniuge o dell'ex coniuge, quando questo onere abbia profili esclusivamente alimentari.

Non va comunque trascurato che la S.C. ha sempre costantemente affermato che il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, il quale, ponendo una precisa deroga per i soli procedimenti indicati nell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, la deroga alla predetta sospensione nel periodo che va oggi dal 1 al 31 agosto, prevista per le «*cause civili relative ad alimenti*», non si estende alle diverse controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in regime di separazione dei coniugi, nonché a quelle relative all'assegno divorzile<sup>14</sup>.

Peraltro, con l'inequivoco obiettivo di ridurre grandemente la portata della deroga al rinvio, in sede di conversione del d.l. n. 18, si è ora previsto che tutte le cause “alimentari” siano sottratte al differimento «*nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*»: in questo modo si è ricondotta la trattazione dei ricorsi nella detta materia esclusivamente a quelle situazioni in cui, in definitiva, siano in gioco “diritti primari” delle parti in lite, sempre che possano subire un nocimento per effetto del differimento dell'udienza.

Con l'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, novellando l'art. 83 in commento, si è precisato che anche i procedimenti celebrati innanzi al tribunale ordinario, che abbiano per

---

<sup>12</sup> Così il parere *ex art.* 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, reso dal Consiglio Superiore della Magistratura nel *plenum* del 25 marzo 2020.

<sup>13</sup> Il Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio adottato il 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, si applica estensivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, «*alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*».

<sup>14</sup> Cass. Sez. 1, 23/01/2019, n. 1874 (Rv. 652681 - 01); Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. 17750 (Rv. 609412 - 01); Cass. Sez. 1, 27/03/1997, n. 2731 del (Rv. 503325 - 01); Cass. Sez. 1, 20/04/1995, n. 4456 (Rv. 491936 - 01); Cass. Sez. 1, 07/03/1990, n. 1800 (Rv. 465714 - 01); Cass. Sez. 1, 19/03/1980, n. 1819 (Rv. 405423 - 01); Cass. Sez. 1, 21/07/1978, n. 3614 (Rv. 393115 - 01).

oggetto la «*tutela dei minori*» (si pensi alla cd. “volontaria giurisdizione” riferita a persone minori di età) sono sottratti al differimento, purché naturalmente incomba sempre un pregiudizio per i bisogni essenziali dei medesimi.

In occasione della conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, il Senato ha introdotto tra le materie sottratte al rinvio quella elettorale (sub x)<sup>15</sup>, prevedendo espressamente che le azioni popolari e in genere le controversie concernenti l’eleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità dei candidati nelle elezioni comunali provinciali e regionali (art. 22 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) e in quelle per il parlamento europeo (art. 23), nonché tutte le cause in tema di elettorato attivo (art. 24), non sono soggette al rinvio *ex lege*; la precisazione è certamente opportuna<sup>16</sup>, considerato che le cennate norme prevedono che le relative controversie, ancorché non inserite tra quelle espressamente soggette alla sospensione feriale dei termini ai sensi della legge n. 742 del 1969, sono sempre trattate «*in ogni grado in via di urgenza*»<sup>17</sup>.

Come nell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e in tutte le altre norme che hanno previsto il rinvio delle udienze in occasione di eventi calamitosi, anche nell’art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. n. 18 del 2020, è contenuta una clausola di salvaguardia, che consente di integrare *ope iudicis* l’elenco delle cause sottratte, quando la «*ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*» (sub xi).

La struttura del procedimento per la dichiarazione d’urgenza prevede un provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Dunque, almeno nei giudizi di Cassazione, di norma, la dichiarazione di urgenza sarà adottata da parte dei presidenti di sezione titolari, quando per il ricorso non sia stata ancora fissata l’udienza pubblica o l’adunanza camerale, ovvero dal presidente del collegio quando si tratti di ricorso già inserito nel relativo ruolo di udienza o di adunanza<sup>18</sup>.

A questo punto, individuati i ricorsi che rientrano nell’elenco di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 e sono suscettibili di venire all’esame della S.C., occorre chiedersi se una necessità della loro effettiva trattazione – sia nel periodo di sospensione *ex lege* che in quello successivo, *id est* dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 – possa affermarsi con certezza anche nel giudizio di legittimità.

---

<sup>15</sup> Per un banale errore del legislatore, nel testo del comma 2, lett. a), dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, uscito all’esito della sua conversione in legge, dopo il richiamo ai procedimenti elettorali sottratti al rinvio, seguiva la frase «*In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile*». Come nota A. MENGALI, *La sospensione speciale dei processi civili nell’emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro*, su *Judicium.it*, 2020, p. 6, con l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. n. 28 del 2020 si è posto rimedio all’errore.

<sup>16</sup> Peraltro l’art. 1 del d.l. 20 aprile 2020, n. 26-*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020* ha differito tutte le elezioni per i consigli comunali e regionali nella seconda metà del corrente anno, stabilendo altresì che eventuali elezioni suppletive per i seggi che si dovessero rendere vacanti nel Parlamento italiano entro il 31 luglio 2020, siano celebrate entro duecentoquaranta giorni dalla relativa vacanza, anziché entro gli ordinari novanta giorni.

<sup>17</sup> E infatti possono essere trattate nel periodo feriale: Cass. Sez. 1, 29/11/2007, n. 25005 (Rv. 600726 - 01).

<sup>18</sup> È stato osservato che la brevità del periodo di sospensione e le obiettive difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari, inducono a ritenere improbabile che il procedimento possa essere definito in tempi idonei a scongiurare le esigenze di urgenza del richiedente: cfr. C. D’ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, cit., p. 13.

È plausibile sostenere, infatti, che nessuna eccezione al rinvio delle udienze possa trovare applicazione, avuto riguardo alla peculiare natura del giudizio che si celebra innanzi alla S.C., in cui non vengono assunte misure cautelari o comunque caratterizzate da marcati profili di indifferibilità ed urgenza; dovendosi ricordare che, in sostanza, la Cassazione è chiamata a vagliare la legittimità dei provvedimenti impugnati, senza sostituire – salva l'ipotesi residuale dell'art. 384, comma secondo, c.p.c. – anche alle statuizioni che siano provvisoriamente munite di esecutività, altre misure dotate della medesima efficacia.

In tal senso una precisa indicazione ermeneutica discende dalla parallela disciplina concernente le cause da trattare nel cd. periodo feriale; a parte il tenore letterale del testo dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, che discorre letteralmente delle udienze durante il periodo feriale solo per «*le corti d'appello ed i tribunali*», può osservarsi che in base alla vigente tabella, la Cassazione non tratta nessuno dei ricorsi in materia civile pure elencati nella cennata norma, salvo quelli elettorali – per i quali, come visto, è imposta la trattazione «*in ogni grado*» in via di urgenza – e quelli per i quali la ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio<sup>19</sup>.

Questa appare, del resto, l'interpretazione fatta propria dal Primo presidente della S.C., il quale, quando era ancora in vigore l'ormai abrogato art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020, ha prima disposto la soppressione di tutte le udienze ed adunanze camerale fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020<sup>20</sup>, comprese quelle di cui all'elenco delle materie sottratte al rinvio, e poi, con successivo provvedimento, anche di quelle fissate dal 23 marzo al 10 aprile, stabilendo per tutti i ricorsi il rinvio a nuovo ruolo e per quelli riferiti alle materie “sottratte” *ex lege* al rinvio, comunque, il differimento della loro trattazione a data successiva al 31 maggio 2020<sup>21</sup>.

Da ultimo, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 23 del 2020 e del d.l. n. 28 del 2020 – che hanno, rispettivamente, prolungato la cd. “prima fase” fino al giorno 11 maggio 2020 e la cd. “seconda fase” fino al 31 luglio 2020 –, con il decreto n. 55 del 2020, il Primo presidente ha stabilito senz'altro il rinvio a nuovo ruolo di tutte le udienze pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 e di quelle camerale fissate fino al 31 maggio 2020, ferma restando poi la programmata rifissazione «*con priorità*», soltanto di quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020; infine, con il decreto n. 76 del 2020, il Primo presidente ha stabilito la celebrazione nel mese di luglio delle sole udienze pubbliche ritenute urgenti, nonché delle adunanze camerale «*compatibili con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio*».

### **3. La sospensione dei termini processuali.**

L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto che «*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro*

<sup>19</sup> Così il § 62.1. delle vigenti tabelle della Corte di Cassazione.

<sup>20</sup> Si veda la nota del Primo presidente datata 9 marzo 2020.

<sup>21</sup> Si veda il decreto del Primo presidente n. 36 del 13 marzo 2020.

*motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».*

Come anticipato, con l'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, il termine finale è stato "prorogato" al giorno 11 maggio 2020.

Mentre il soppresso art. 1, comma 2, del d.l. n. 11 del 2020, semplicemente enunciava che erano «*sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1*»<sup>22</sup> – utilizzando la medesima formula prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 – il comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 precisa ora in maniera opportuna che si intendono sospesi tutti i termini:

i) per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;

ii) per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;

iii) per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;

iv) compresi quelli c.d. "a ritroso".

La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).

Viene così espressamente confermato l'orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di "termine processuale", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa<sup>23</sup>.

Opportunamente, il legislatore urgente del d.l. n. 18 del 2020 ha previsto, al comma 10 dell'art. 83, come da ultimo novellato con il d.l. n. 28 del 2020, che del periodo compreso tra il giorno 9 marzo e il 31 luglio non si tenga conto ai fini dell'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (la cd. legge Pinto) per tutti i procedimenti in cui vi sia stato un rinvio dell'udienza già fissata. In precedenza, invece, il comma 5 dell'art. 2 del d.l. n. 11 del 2020 escludeva dal computo soltanto il periodo intercorso tra una udienza e l'altra, con un limite massimo di tre mesi da conteggiare a partire dal 31 maggio 2020.

Per completezza va ricordato che gli effetti sospensivi – dal 9 marzo fino al 11 maggio – valgono anche in relazione ai termini accordati per lo svolgimento di qualunque attività sia nei procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010,

---

<sup>22</sup> L'infelice formula utilizzata, nel d.l. n. 11 del 2020, dal legislatore, aveva già sollevato i primi dubbi tra chi riteneva che soltanto i termini dei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1 dell'art. 1, fossero quelli effettivamente soggetti alla sospensione ivi prevista. La relazione illustrativa al decreto-legge, peraltro, aveva subito mostrato di accogliere la tesi largheggiante: «*con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione*».

<sup>23</sup> Cass. Sez. 6-1, 14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 - 01); Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n. 23638 (Rv. 620391 - 01); Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. 22366 (Rv. 600186 - 01).

n. 28, che nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti.

Il comma 20 dell'art. 83 del decreto-legge in commento, come opportunamente modificato in sede di conversione in legge, stabilisce ora che la sospensione dei termini si produca a condizione che «*i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020*».

Ora, considerato che le disposizioni dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, che hanno prorogato al giorno 11 maggio il termine precedentemente fissato al 15 aprile, si applicano «*in quanto compatibili*» ai procedimenti di cui al comma 20, dovrebbe ritenersi che anche per le mediazioni la sospensione *ex lege* si estenda a tutti i procedimenti che siano stati comunque promossi fino al giorno 11 maggio 2020. Opportunamente, l'art. 3, comma 1, lett. h), del d.l. n. 28 del 2020, per fugare ogni residuo dubbio, ha espressamente disposto la sostituzione del termine del 15 aprile con quello del 11 maggio all'interno del detto comma.

Va segnalato, peraltro, che sempre in sede di conversione in legge del d.l. n. 18, è stato introdotto il comma 20-*bis* dell'art. 83, che consente comunque lo svolgimento degli incontri di mediazione per tutto il periodo che va dal 9 marzo al 31 luglio 2020, purché detti incontri avvengano in via telematica e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Con disposizione destinata a restare sempre utilizzabile a regime, poi, si è stabilito che anche successivamente alla data in cui cesserà lo stato di emergenza epidemiologica, gli incontri potranno essere svolti in via telematica, purché sussista il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Se la mediazione viene svolta con modalità telematica, il difensore della parte potrà dichiarare l'autografia della sottoscrizione del proprio cliente – che sia collegato da remoto – apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. In questo modo viene riconosciuta all'avvocato un potere di “autentica” della firma apposta al proprio assistito sul processo verbale, che di norma, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, spetta invece esclusivamente al mediatore.

Per i termini a ritroso, infine, il comma 2, seconda parte, dell'art. 83, in maniera sicuramente innovativa, stabilisce che quando il detto termine ricade, in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il pieno rispetto.

Il termine cui ha riguardo il legislatore è dunque l'intero termine a difesa, calcolato a ritroso dalla data d'udienza, che deve tutto decorrere successivamente al venir meno della sospensione. Se ci fosse anche sola una sua frazione che risulti esser decorsa nel periodo di sospensione, le udienze debbono essere rinviate<sup>24</sup>.

La scelta del legislatore si mostra parzialmente diversa rispetto all'opzione ermeneutica fatta propria in passato dalla S.C., che, appunto in tema di sospensione

---

<sup>24</sup> M. DE CRISTOFARO, *Termini a ritroso e “sospensione per pandemia”*, su *GiustiziaInsieme.it*, p. 5.

dei termini processuali durante il periodo feriale, aveva affermato che siffatta sospensione comporta semplicemente la sottrazione del medesimo periodo dal relativo computo<sup>25</sup>; come è stato osservato, peraltro, mentre nel caso di sospensione feriale le parti sanno già in anticipo il periodo in cui i termini saranno sospesi, nel caso della eccezionale sospensione dei termini intervenuta nel corso dell'anno 2020, i difensori si sono trovati di fronte ad una situazione del tutto imprevedibile<sup>26</sup>.

Con la norma in commento, quindi, se ad esempio il termine a ritroso prima dell'adunanza camerale delle sezioni semplici e della Sesta sezione *ex artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.* (rispettivamente di quaranta e di venti giorni), entro cui va comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'adunanza, ricade nel periodo di sospensione, dovrà necessariamente disporsi il differimento delle dette adunanze camerale<sup>27</sup>.

Resta infine da ribadire che la sospensione di tutti termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera per quelle controversie che rientrano nell'elencazione di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.

### **3.1. (Segue). Le altre misure processuali.**

Nel corso della conversione in legge del d.l. n. 18, il Senato ha introdotto poi alcune norme sparse, tese ad assicurare la sospensione non di singoli termini processuali ma dell'esecuzione di taluni provvedimenti, ovvero addirittura di una intera procedura. Così l'art. 54-*ter* prevede la sospensione di ogni «*procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare*» sulla prima casa del debitore, a decorrere dal 30 aprile 2020 e per un intero semestre<sup>28</sup>.

Già peraltro l'originario art. 103, comma 6, del d.l. 18 prevedeva la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili anche ad uso non abitativo; il termine fissato nel testo del decreto-legge fino al 30 giugno 2020, è stato prolungato fino al 1 settembre 2020 in sede di conversione in legge.

Ancora, vanno segnalate ulteriori disposizioni intervenute, senza alcuna apparente sistematicità, su taluni termini processuali nell'ambito delle sole procedure concorsuali<sup>29</sup>.

Così, l'art. 9 del d.l. n. 23 del 2020, ancora in corso di conversione, ha stabilito che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il

---

<sup>25</sup> Cass. Sez. 2, 17/05/2010, n. 12044 (Rv. 613325 - 01). In quel caso si è affermato che ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.

<sup>26</sup> M. DE CRISTOFARO, *Termini a ritroso e "sospensione per pandemia"*, cit., 6; D. GRAMAGLIA, *Chiusura uffici giudiziari e sospensione dei termini nel processo civile. primo commento sulla disposizione che riguarda i termini "a ritroso"*, su *Judicium.it*, 2020, p. 3.

<sup>27</sup> Tenendo conto di questa disposizione, il decreto del Primo presidente della S.C. n. 55 del 2020, ha stabilito che le sezioni semplici della Cassazione tengano adunanza camerale dal 19 al 30 giugno, mentre la sesta sezione dal 1 al 19 giugno.

<sup>28</sup> Per approfondimenti, S. LEUZZI, R. ROSSI, *Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-Covid*, su *Ilcaso.it*, 2020.

<sup>29</sup> Per tutti, si veda D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, su *Il fallimentarista.it*, 2020.

31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi. Per le procedure di concordato in cui è ancora pendente la fase di omologazione è prevista la concessione di ulteriori termini per proporre una nuova proposta ovvero anche soltanto per modificarla; eccezionalmente è altresì prevista la possibilità nella fase del concordato preventivo con riserva di ottenere un ulteriore termine di novanta giorni – oltre a quelli accordati dall'art. 161, comma sesto, l.fall. – per il deposito della proposta e del piano.

Inoltre, l'art. 10 del ridetto d.l. n. 23 del 2020 ha imposto *tout court* una dichiarazione di “improcedibilità” per le istanze di fallimento e per quelle tese alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle società soggette a liquidazione coatta amministrativa – escluse le domande presentate dal Pubblico Ministero, purché ad esse si accompagni la formulazione di domande cautelari –, che siano state depositate nelle cancellerie dei tribunali italiani nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

### **3.2. (Segue). La sospensione dei termini sostanziali.**

Quanto ai termini di natura sostanziale, va subito ricordato che il d.l. n. 9 del 2020, limitatamente a soggetti residenti negli undici comuni situati nella cd. “zona rossa”, stabiliva che *«il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»*.

Al contrario, nulla sulla sospensione dei detti termini era scritto nell'ormai abrogato d.l. n. 11 del 2020.

L'art. 83, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020, come novellato in maniera del tutto marginale in sede di conversione<sup>30</sup>, prevede ora espressamente che *«per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi»*.

La norma in parola, tuttavia, non è affatto perspicua e si presta a qualche considerazione critica<sup>31</sup>.

Il riferimento testuale a “prescrizione e decadenza” richiama quei termini di natura extraprocessuale relativi all'instaurazione del processo, che non possono essere interrotti da una diffida o da altro atto stragiudiziale, ma richiedono necessariamente la proposizione della domanda giudiziale.

Si pensi, ad esempio, ai termini di decadenza previsti dall'art. 1137, comma secondo, c.c., e dall'art. 2377, comma sesto, c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali e delle società per azioni, a quelli indicati dall'art. 2287, comma secondo, c.c. per l'opposizione all'esclusione del socio di società di persone, dall'art. 2479-ter, comma primo, c.c. per l'impugnazione delle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata, dagli artt. 2503, comma secondo, e 2506-ter, comma

<sup>30</sup> All'originario riferimento ai provvedimenti del capo dell'ufficio *«di cui ai commi 5 e 6»* è stato opportunamente sostituito il richiamo ai provvedimenti *«di cui al comma 7»*, dove sono compendiate tutte le misure che spettano ai capi degli uffici.

<sup>31</sup> Cfr. A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020.

quinto, c.c. per l'opposizione alla fusione e alla scissione da parte dei creditori, dall'art. 244, commi primo e secondo, c.c. per la proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità, e dall'art. 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604 per l'impugnazione dei licenziamenti individuali<sup>32</sup>; ovvero al termine di prescrizione dell'azione revocatoria che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere interrotto soltanto con la proposizione della domanda giudiziale<sup>33</sup>.

Invero, a differenza di quanto scritto nel d.l. n. 9 del 2020, il comma 8 dell'art. 83 non dispone seccamente la sospensione *ex lege* dei termini sostanziali comportanti "prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto", come sarebbe stato logico, ma in maniera difficilmente comprensibile aggancia la sospensione dei ridetti termini a due condizioni: a) che siano stati adottati i provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali precluse.

Dunque, secondo questa interpretazione letterale, la prescrizione e la decadenza resterebbero sospese, dal 9 marzo fino al 30 giugno, solo a condizione che siano stati assunti provvedimenti organizzatori da parte dei capi degli uffici e per la durata dei detti provvedimenti.

Nei primi commenti è stato addirittura ipotizzato che, poiché l'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18, nel disporre espressamente la sospensione dei soli termini "processuali" non richiama mai quelli "sostanziali", di prescrizione e di decadenza, una siffatta sospensione potrebbe riguardare soltanto quei termini – appunto sostanziali – che decorrono tra il giorno 12 maggio e il 31 luglio del 2020<sup>34</sup>.

Per la cd. "prima fase", allora, si dovrebbe arrivare alla inevitabile conclusione che, in difetto una di espressa disposizione, i termini sostanziali di prescrizione e decadenza non risultano mai sospesi, anche perché né il decreto-legge in commento e neppure le altre misure aventi rango di legge adottate a causa dell'emergenza epidemiologica, precludono in maniera assoluta l'esercizio del diritto di agire in giudizio con la necessaria difesa tecnica<sup>35</sup>.

In particolare, si è evidenziato come, pure in costanza della sospensione processuale dei termini, rimane consentito alle parti impedire le decadenze ed interrompere le prescrizioni, perché dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello la proposizione della domanda può compiersi anche per via telematica – anzi, è obbligatorio il deposito telematico anche degli atti processuali introduttivi –, mentre davanti alla Corte di cassazione non è mai preclusa la proposizione del ricorso (e, dunque, l'esercizio del diritto di impugnazione), ma, eventualmente, solo il suo successivo deposito. La norma in esame, in sostanza, sarebbe sostanzialmente inutile, alla luce del dato fattuale che in nessun ufficio giudiziario italiano è stata disposta la

---

<sup>32</sup> L'elenco è tratto da F. SANTAGADA, *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19*, su *Judicium.it*, 2020, p. 3.

<sup>33</sup> Cass. Sez. 1, 12/09/2019, n. 22827 (Rv. 655301 - 01); Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. 13302 (Rv. 623392 - 01); Cass. Sez. 2, 15/02/2007, n. 3379 (Rv. 594734 - 01).

<sup>34</sup> A. SCARPA, *Covid-19 e sospensione dei termini sostanziali*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 5, 6.

<sup>35</sup> A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, cit., p. 5.

serrata dei locali, rimanendo sempre comunque garantito il compimento degli atti urgenti<sup>36</sup>.

Siffatte conclusioni, tuttavia, non appaiono persuasive: anzitutto sul piano sistematico appare difficile immaginare come dotata della necessaria ragionevolezza, una disciplina che sospenda la decorrenza dei termini sostanziali soltanto nella cd. “seconda fase”, quando pacificamente i termini processuali non sono più sospesi, mentre farebbe addirittura decorrere tutti indiscriminatamente i termini sostanziali nella cd. “prima fase”, cioè durante la sospensione di tutti quelli processuali<sup>37</sup>.

Va aggiunto che non è esatto affermare che l’art. 83, comma 8, si riferisce espressamente soltanto alla cd. “seconda fase”, perché taluni tra i provvedimenti organizzativi previsti dal comma 7 dell’art. 83, cui rinvia la disposizione di cui si discute, possono essere assunti dai capi degli uffici, ai sensi del comma 5 dell’art. 83, anche *«nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa»*.

È vero, poi, che nella cd. “prima fase” ai difensori delle parti non è precluso il compimento di quegli atti processuali che determinano l’interruzione della prescrizione ed evitano le decadenze, ma allora dovrebbe dubitarsi della stessa ragion d’essere di una disposizione (quella appunto contenuta nel comma 2 dell’art. 83), che invece sospende indiscriminatamente i termini per il compimento di tutti gli atti processuali di qualsivoglia natura, salve le eccezioni viste per le materie sottratte.

Neppure può essere trascurato del tutto il dato che emerge dalla relazione illustrativa, dove, a proposito del secondo comma dell’art. 83, si legge che il legislatore urgente ha inteso espressamente dilatare gli effetti della disposta sospensione dei termini processuali *«oltre i confini della “pendenza del procedimento”»*, al fine di *«neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del sostanziale decorso dei termini processuali»*.

Pare allora più persuasivo sostenere che la sospensione dei termini sostanziali, di prescrizione e decadenza, deve restare ferma quando l’atto processuale sia comunque strumento indefettibile per evitare prescrizioni e decadenze nella fase di sospensione *ex lege* di tutti i termini processuali (quella che va dal 9 marzo al 11 maggio), perché a prescindere dalla astratta possibilità di compiere un atto processuale, quello che conta è che l’atto – per ragioni legate all’attuale emergenza epidemiologica – non è esigibile.

Mentre, a partire dal 12 maggio e fino al 31 luglio, la sospensione dei medesimi termini sostanziali potrà essere invocata, da chi ne abbia interesse, in presenza delle condizioni sopra esposte: vale a dire soltanto quando i capi degli uffici giudiziari abbiano assunto misure organizzative che precludano, appunto, il compimento di quegli atti che necessariamente occorre compiere per interrompere la prescrizione o la decadenza.

Si tratta naturalmente di una soluzione, quella sopra esposta, che presta il fianco a dubbi e incertezze, assai pericolosi in una materia come quella relativa a prescrizioni e decadenze; non resta allora che auspicare un intervento normativo – anche con lo strumento della decretazione d’urgenza – che, interpolando l’art. 83, comma 2, del d.l.

---

<sup>36</sup> A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, cit., p. 6.

<sup>37</sup> F. SANTAGADA, *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19*, cit., p. 4, 5.

n 18 del 2020, chiarisca espressamente che nella cd. “prima fase” è sospeso il decorso di tutti i termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione possa comportare prescrizioni o decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

Va soggiunto che il quadro normativo è vieppiù complicato dalla circostanza che, sia nel testo iniziale del d.l. n. 18 che in quello risultante all’esito del procedimento di conversione in legge, sono state introdotte una serie di disposizioni che sospendono *ad hoc* i termini di prescrizione o decadenza, in relazione a talune fattispecie peculiari e per periodi neppure coincidenti con quelli fissati nell’art. 83.

Così l’art. 34 del d.l. n. 18 del 2020 sospende, a decorrere dal 23 febbraio 2020 ma soltanto fino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL; l’art. 42 per il medesimo periodo sospende il decorso dei termini di decadenza e prescrizione «*relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL*».

E ancora, il comma 6-*bis* dell’art. 103 del d.l. n. 18 stabilisce che il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative in materia di lavoro e della legislazione sociale, è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Per il medesimo periodo è sospeso anche il termine *ex art.* 14 della legge n. 689 del 1981 – che decorre dall’accertamento – entro cui la violazione amministrativa deve essere notificata agli interessati (di novanta giorni per i residenti in Italia e di trecentosessanta giorni per quelli residenti all’estero).

Il comma 1 dell’art. 108 del d.l. n. 18 del 2020, poi, prescrive talune modalità di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020; il comma 1-*bis* del detto art. 108, inserito all’atto della conversione in legge, stabilisce ora, da un lato, che per le dette notifiche già eseguite la cd. “compiuta giacenza” inizia a decorrere soltanto a decorrere dal 30 aprile 2020 e, dall’altro, che «*i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza*»<sup>38</sup>.

Infine, merita di essere ricordato che l’art. 11 del d.l. n. 23 del 2020 ha sospeso i termini di scadenza, maturati durante il periodo che va dal 9 marzo al 30 aprile 2020, relativamente ai vaglia cambiari, alle cambiali, agli altri titoli di credito e, in genere, ad «*ogni altro atto avente efficacia esecutiva*», purché si tratti di titoli emessi prima del 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

#### **4. La cd. “seconda fase”. Le misure previste.**

Soppresse quindi tutte le udienze ed adunanze delle sezioni civili nel periodo oggetto di sospensione *ex lege*, il legislatore ha poi immaginato una “seconda fase”, nella quale è consentita una attività processuale, purché si tenga conto delle due principali finalità esplicitate nel comma 6 dell’art. 83: «*contrastare l'emergenza epidemiologica*

---

<sup>38</sup> Con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per il periodo di “sei mesi”, quindi fino al 31 luglio 2020.

da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria», nonché «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»<sup>39</sup>.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 2, del ridetto d.l. n. 18 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, la cd. "seconda fase" prenderà avvio dal giorno 12 maggio e si protrarrà fino al 31 luglio 2020, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, che ha sostituito l'originario termine fissato al 30 giugno 2020, laddove esso risulta richiamato nel corpo dell'intero art. 83.

L'inedita scelta del legislatore urgente del 2020, sia nel soppresso d.l. n. 11 del 2020 che nel successivo d.l. n. 18 del 2020, è stata quella di affidare ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare una serie di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che risultino di volta in volta ritenute più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio epidemiologico in atto.

In particolare, tutti i capi degli uffici giudiziari italiani sono chiamati ad adottare una o più tra le misure offerte nel *tabloid* governativo, dopo avere acquisito il parere dell'autorità sanitaria regionale – per il tramite del presidente della giunta della regione – e del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, d'intesa con il presidente della corte d'appello e con il procuratore generale della Repubblica.

Solo per il Primo presidente della S.C. e il Procuratore generale presso la medesima – ovviamente – non è richiesta alcuna intesa con altri capi degli uffici, mentre è ragionevole ritenere che, ferma la necessità di acquisire il parere dell'autorità sanitaria della regione Lazio ove ha sede la Corte, all'audizione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma si sostituisca quella del Consiglio Nazionale Forense e dell'Avvocatura Generale dello Stato<sup>40</sup>.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 6 dell'art. 83, a norma del successivo comma 7, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure organizzative:

- a) restrizioni degli accessi del pubblico;
- b) limitazioni dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, curando che gli utenti siano scaglionati con convocazioni per orari fissi;
- d) adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) celebrazione delle udienze a porte chiuse, nei processi civili e penali;
- f) trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti telematici conformi ai provvedimenti adottati dalla DGSIA;
- g) rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti civili e penali, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83;

<sup>39</sup> Così l'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020.

<sup>40</sup> Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, del consiglio direttivo della Corte di Cassazione fa parte di diritto il presidente del Consiglio Nazionale Forense; detta disposizione induce a ritenere che il Primo presidente debba interloquire direttamente con detto organo, anziché con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.

h) celebrazione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante scambio documentale e deposito del provvedimento fuori udienza;

h-*bis*) svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto, tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti<sup>41</sup>.

Orbene, tra le cennate misure non occorre qui soffermarsi su quelle sub a), b) e c), perché attengono a profili squisitamente organizzativi, senza incidere concretamente in maniera apprezzabile sulle modalità di svolgimento del processo in Cassazione.

Assai più interessanti ai fini della presente relazione si mostrano le restanti misure, che per la prima volta nell'ordinamento, prefigurano un potere riservato al capo dell'ufficio di dettare norme cogenti, idonee ad incidere non su profili squisitamente organizzativi ma direttamente sulle modalità di svolgimento del processo.

In proposito, va subito ricordato che con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato apposite “*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19*”, tese chiaramente, in questa prima fase di emergenza, a dare indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

Può essere utile evidenziare al riguardo che, nelle dette linee guida, il CSM segnala ai capi degli uffici, almeno per il settore civile, l'opportunità di invitare i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari a:

- i) disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei;
- ii) rinviare le udienze già differite *ex lege* comunque a date successive al 30 giugno 2020, salvo comprovate ragioni di urgenza;
- iii) emettere la “dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili «*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», ex art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica;
- iv) valutare, anche per i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), il rinvio dell'udienza ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti medesime a richiederlo;

v) incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Come si vede, le indicazioni suggerite nelle linee guida risultano in parte inapplicabili al giudizio di Cassazione, non essendo ancora ammesso il deposito degli atti di parte e del giudice in via telematica; può solo segnalarsi che il Primo presidente della S.C., come ricordato, aveva già disposto – prima dell'adozione delle dette linee guida – la soppressione di tutte le udienze ed adunanze, anche per i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), senza necessità di darne comunicazione alle parti e che tutte le udienze ed adunanze sono state rinviate a nuovo ruolo.

Il CSM, infine, nelle ricordate linee guida, invita poi direttamente i capi degli uffici a promuovere:

---

<sup>41</sup> Lettera aggiunta in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020.

i) per le udienze civili che non possono essere differite, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto;

ii) per le altre udienze civili che non verranno differite, il ricorso alle modalità della trattazione scritta;

iii) la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;

iv) lo svolgimento anche delle camere di consiglio, mediante collegamento dei giudici da remoto.

## **5. Il differimento delle udienze.**

Tra le misure più drastiche, la lett. g) del comma 7 dell'art. 83 accorda al capo dell'ufficio la facoltà di disporre il differimento di tutte le udienze civili – sempre escluse quelle di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 83 – a data successiva al 30 giugno 2020.

Si tratta di una misura particolarmente grave, che peraltro – a differenza dei rinvii disposti nella cd. “prima fase” – non si accompagna alla sospensione generalizzata dei termini processuali, i quali invece continueranno certamente a decorrere anche nel caso di rinvio delle udienze.

Peraltro, il CSM nelle ricordate linee guida sottolinea che i capi degli uffici sono chiamati ad assumere i provvedimenti di rinvio generalizzato «*valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83*».

Dunque, alla luce delle suddette linee guida, il Primo presidente potrebbe *in thesi* rinviare a nuovo ruolo tutti i ricorsi già fissati, ovvero anche una sola parte dei medesimi, valutando, anche alla luce della *ratio* – di assoluta urgenza ed indifferibilità – che ha ispirato la formazione dell'elenco delle materie sottratte al rinvio *ex lege*, quali riservare alla trattazione e quali spedire a nuovo ruolo<sup>42</sup>.

Orbene, le scelte in concreto adottate dal Primo presidente, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020, seguito dal d.l. n. 23 del 2020 e infine dal d.l. n. 28 del 2020 – i quali hanno, rispettivamente, prolungato la cd. “prima fase” fino al giorno 11 maggio 2020 e la cd. “seconda fase” fino al 31 luglio 2020 –, con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, n. 55 con il decreto del 10 aprile 2020, e n. 76 del 11 maggio 2020, è stata quella di:

i) rinviare a nuovo ruolo tutte le udienze pubbliche civili già fissate fino al 30 giugno 2020, (salvo quelle nelle materie sottratte *ex art.* 83, comma 3, lett. a), da rifissare «*con priorità*»);

---

<sup>42</sup> Secondo A. PEPE ( *La giustizia civile ai tempi del “coronavirus”*, su *IlCaso.it*, 2020, p. 3), dopo il 15 aprile 2020 (*rectius* 11 maggio 2020) dovrebbe essere assicurata trattazione prioritaria alle cause normalmente escluse dalla sospensione feriale secondo la previsione dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, comprese tra quelle rinviate *ex lege* ai sensi del d.l. n. 18 del 2020.

- ii) rinviare a nuovo ruolo tutte le adunanze camerali già fissate fino al 31 maggio 2020, esclusi sempre i ricorsi nelle materie sottratte;
- iii) a partire dal mese di giugno del 2020, consentire la fissazione delle adunanze camerali davanti alle sezioni semplici e alle Sezioni Unite;
- iv) a partire dal mese di luglio del 2020, consentire la fissazione, oltre che delle adunanze camerali, anche delle udienze pubbliche «*ritenute urgenti*».

## **6. L'udienza a porte chiuse.**

Con riguardo alle sole udienze pubbliche, il comma 7, lett. e), del citato art. 83, dispone che il capo dell'ufficio ne possa stabilire la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., norma quest'ultima che in effetti fa genericamente riferimento a ragioni di sicurezza, ordine pubblico e buon costume, tra le quali probabilmente possono farsi rientrare a buon diritto anche quelle sanitarie<sup>43</sup>.

Certo, considerato che nelle aule delle udienze civili si ritrovano contemporaneamente spesso un numero significativo di avvocati, la celebrazione a porte chiuse potrebbe essere un rimedio efficace per le persone presenti nell'aula; occorre considerare tuttavia che fuori dall'aula, nei pure capienti corridoi del quarto piano del Palazzaccio, i contatti ravvicinati tra le persone difficilmente sarebbero scongiurati e sarebbe così vanificato il programmato "distanziamento sociale".

La scelta del Primo presidente, come ricordato in precedenza, è stata quella di sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020, mentre ai sensi del richiamato decreto n. 76 del 2020, nel mese di luglio del 2020 potranno essere celebrate soltanto quelle ritenute urgenti<sup>44</sup>, di regola «*con la sola presenza delle parti interessate*», quindi appunto a porte chiuse e con una programmazione della relativa trattazione mediante le cd. "fasce orarie", da comunicare ai difensori delle parti, al chiaro fine di evitare assembramenti nei corridoi della Corte.

Resta da capire, in mancanza di più precise indicazioni sul punto, quali siano le udienze pubbliche «*ritenute urgenti*»: ora, considerato che l'art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, continua a prevedere comunque la necessità di trattare le cause nelle materie sottratte, anche nella cd. "seconda fase", è plausibile ritenere che la trattazione in pubblica udienza a porte chiuse, potrà avvenire soltanto per quei ricorsi che rientrino comunque nelle materie di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.

## **7. L'udienza telematica.**

L'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020, è certamente la norma che suscita più interesse nell'interprete.

---

<sup>43</sup> Più chiaramente già l'art. 472, comma 3, c.p.p. prevede che il dibattimento si possa celebrare a porte chiuse, quando «*la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene*»

<sup>44</sup> Va ricordato che con delibera del plenum del CSM del 29 aprile 2020, è stata disposta per l'anno 2020 l'abolizione del periodo cd. "cuscinetto", che precede l'inizio del periodo feriale, quest'anno fissato (con d.m. 3 dicembre 2019) a decorrere dal 27 luglio e fino al 2 settembre.

Essa introduce in via normativa, per la prima volta nel processo civile<sup>45</sup>, la facoltà di svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, «*mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*»<sup>46</sup>.

L'udienza pubblica "da remoto" deve comunque svolgersi – ammonisce direi senza che ve ne fosse bisogno il legislatore –, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

L'art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. n. 28 del 2020, novellando direttamente l'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18, ha introdotto – inopinatamente – la previsione che «*lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario*».

Questa disposizione, sulla cui *ratio* la relazione illustrativa al decreto-legge tace del tutto, è stata oggetto di dure critiche nelle prime letture soprattutto a opera della c.d. "dottrina giudiziaria"<sup>47</sup>.

In particolare, si è detto<sup>48</sup> che appare irragionevole una disciplina che, da un lato, impone la presenza fisica in ufficio del solo giudice ordinario civile – visto che la disposizione non si estende espressamente alle udienze telematiche nel settore penale – e, dall'altro, con riferimento all'udienza telematica che si celebra davanti al giudice amministrativo, stabilisce seccamente che «*il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge*»<sup>49</sup>, lasciando sostanzialmente a tutti i protagonisti del processo la libertà di scegliere il luogo da dove connettersi con la necessaria strumentazione digitale.

Essa, peraltro, neppure sembrerebbe trovare la sua giustificazione in alcuni ordini del giorno approvati dalla Camera in occasione della conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020<sup>50</sup>, considerato che il Parlamento intendeva limitare l'applicazione del cd. "rito

---

<sup>45</sup> In realtà, la prima disciplina che ha introdotto la possibilità di una udienza telematica si rinviene negli artt. 95, comma 3, e 163, comma 2-bis, l.fall. – come novellati entrambi dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 –, che in relazione all'udienza per la verifica dello stato passivo e all'adunanza dei creditori nel concordato preventivo, accorda al giudice il potere di stabilire che l'udienza o l'adunanza siano svolte «*in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi*». Successivamente l'art. 16, comma 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in tema di giustizia tributaria ha stabilito che la partecipazione delle parti all'udienza pubblica innanzi alla commissione tributaria può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, «*mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza*».

<sup>46</sup> I provvedimenti del Direttore S.I.A. del 10 marzo 2020 e del 20 marzo 2020, stabiliscono entrambi, all'art. 2, che nei casi previsti, rispettivamente, dal d.l. n. 11 del 2020 e dal d.l. n. 18 del 2020, le udienze civili possono svolgersi «*mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: Skype for Business; Teams*».

<sup>47</sup> A. PENTA, *Una previsione insensata. Il nuovo art. 83 e il processo civile*, su *Unicost.eu*, 2020; E. IANNELLO, *Le adunanze camerali in Cassazione nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria. A proposito di alcuni dubbi posti dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 28 del 2020*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; S. LEUZZI A. AULETTA, *I processi civili nell'evoluzione della normativa emergenziale*, cit., p. 3.

<sup>48</sup> G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, p. 4.

<sup>49</sup> Così l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020.

<sup>50</sup> Si tratta degli ordini del giorno VAZIO (9/2463/37), ANNIBALI (9/2463/251) e COSTA (9/2463/325), i quali impegnavano il Governo «*a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici - processo da remoto - così*

telematico” soltanto ai procedimenti penali e non certo a quelli civili, limitando l’uso di collegamenti da remoto – salvo l’accordo tra le parti – in presenza di udienze di discussione, ovvero quando devono essere esaminati testimoni, parti o consulenti e periti.

È certo, peraltro, che nelle misure organizzative i capi degli uffici dovranno assicurare il rispetto di una serie di regole minime, opportunamente dettate dalla norma in commento, per lo svolgimento dell’udienza telematica.

Anzitutto, prima dell’udienza il presidente del collegio avrà cura di fare comunicare ai procuratori delle parti e al procuratore generale, giorno, ora e modalità del collegamento con i mezzi informatici messi a disposizione dall’infrastruttura ministeriale<sup>51</sup>.

All’udienza telematica, poi, il presidente dovrà dare atto a verbale anche delle modalità prescelte per accertare l’identità dei difensori delle parti che sono collegati da remoto; considerato che entrambi i programmi messi a disposizione dal ministero della Giustizia prevedono collegamenti audiovisivi, mediante invito a collegarsi tramite indirizzo *e.mail*, è plausibile ritenere che l’identificazione dei difensori potrà presumersi dalla corrispondenza dell’indirizzo di posta elettronica.

Naturalmente all’udienza da remoto in Cassazione dovrebbe partecipare anche il procuratore generale<sup>52</sup>, che oggi interviene per primo in tutte le pubbliche udienze, ai sensi del novellato art. 379 c.p.c.; le parti private che si trovano fuori dall’aula, nei rispettivi studi professionali, dovranno quindi essere poste in condizione di ascoltare, ovviamente sempre tramite i programmi informatici ministeriali messi a disposizione, anche le sue conclusioni orali.

Il tema dell’udienza pubblica “telematica”, peraltro, pare destinato a non avere particolare rilievo in Cassazione, considerato che – lo si è già ricordato – il Primo presidente ha disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020<sup>53</sup>, mentre per le udienze pubbliche ritenute urgenti che saranno celebrate nel mese di luglio è prevista che si proceda a porte chiuse<sup>54</sup>.

---

*come previsto dal Decreto di cui in premessa non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti salvo diverso accordo tra le parti?*

<sup>51</sup> Nella proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto, predisposta dal CSM in collaborazione con il CNF, è previsto che prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso; il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.; i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato; il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati; la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite.

<sup>52</sup> Se la partecipazione del P.G. debba avvenire da remoto, come le altre parti private, oppure se lo stesso possa essere presente fisicamente nell’aula d’udienza – solo considerato che gli uffici della procura generale sono allocati nel medesimo palazzo – in cui si trova il collegio è questione di poco momento, su cui non occorre soffermarsi.

<sup>53</sup> Si veda il decreto del Primo presidente n. 47 del 31 marzo 2020.

<sup>54</sup> Così il decreto del Primo presidente n. 76 del 11 maggio 2020.

## 8. L'udienza cartolare.

Tra le altre misure organizzative affidate alla scelta del capo dell'ufficio, l'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, sciorina pure le udienze svolte «*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*».

Ora, questa modalità di celebrazione delle udienze pubbliche – già battezzata nei primi commenti come “l'udienza cartolare” – non sembrerebbe a prima vista utilizzabile in Cassazione, per la inapplicabilità nel processo civile innanzi alla S.C. della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali, come regolamentata attualmente dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, successivamente novellato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48.

E però si può ragionevolmente ipotizzare che, per il solo processo innanzi alla Cassazione, il deposito delle conclusioni delle parti nonché del procuratore generale, possa avvenire nelle forme tradizionali, *id est* mediante deposito dell'atto in forma cartacea nella cancelleria della S.C., solo considerato che così, comunque, viene ad essere salvaguardata la principale finalità della norma, cioè quella di evitare assembramenti di persone nelle aule dell'ufficio giudiziario; in sostanza il riferimento, davvero assai poco tecnico, al c.d. “deposito in telematico” contenuto nella disposizione in commento, non dovrebbe essere di ostacolo ad un deposito in formato analogico delle conclusioni scritte, le quali in sostanza dovrebbero sintetizzare in sé soltanto il contenuto di quelle che sarebbero state le discussioni orali dei difensori e le conclusioni del pubblico ministero.

In alternativa, si potrebbe immaginare che il Primo presidente possa autorizzare – in via eccezionale – il deposito delle conclusioni scritte delle parti mediante posta elettronica certificata, sui cui si dirà meglio *infra*.

Quanto alle conclusioni del P.M., va ricordato che già nella prassi corrente le conclusioni scritte del procuratore generale sono trasmesse per le vie brevi in cancelleria mediante un messaggio di posta elettronica ordinaria, contenente la copia per immagini in formato PDF dell'originale analogico sottoscritto dal sostituto procuratore generale; questa prassi potrebbe quindi essere utilizzata anche per l'udienza cartolare, come del resto espressamente avallato dalle linee guida del CSM<sup>55</sup>.

Non sembra, invece, che possa ragionevolmente costituire ostacolo alla celebrazioni delle udienze cartolari in Cassazione, la circostanza che in esse è prevista la partecipazione obbligatoria del PM, che la lett. h) del comma 7 dell'art. 83 non menziona – a differenza della lett. f) per le udienze da remoto –, in quanto non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per differenziare il trattamento del Pubblico Ministero rispetto a quello riservato alle altre parti e, peraltro, solo per questa forma di celebrazione delle udienze<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Le linee guida elaborate dal CSM con delibera del 26 marzo 2020, suggeriscono di approntare appositi protocolli tra uffici giudicanti e requirenti per consentire la «*trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile*».

<sup>56</sup> Il dubbio è sollevato nel parere approvato dal CSM nel *plenum* del 26 marzo 2020.

La soluzione dell'udienza cartolare resta favorita dall'attuale versione dell'art. 379 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 168 del 2016, prevedendo oggi la detta norma seccamente – a differenza del testo del '40<sup>57</sup> – che non sono ammesse repliche dalle parti in sede di discussione; quindi il contraddittorio cartolare deve ritenersi garantito in maniera sufficiente, mediante il semplice scambio degli scritti contenenti le conclusioni delle parti e del P.M.

L'unica sicura rinuncia che la cd. "udienza cartolare" impone alle parti è quella a sentire la relazione introduttiva fatta dal consigliere relatore, prevista dal cennato art. 379, primo comma, c.p.c. Ora, la relazione, per il suo naturale contenuto, potrebbe assumere un sicuro rilievo solo nell'ipotesi in cui il collegio intenda sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio che non sia stata affrontata nel corso del processo; in questo caso, tuttavia, soccorre il meccanismo dell'art. 384, comma terzo, c.p.c. che appunto prevede l'assegnazione alle parti di un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione sollevata appunto d'ufficio.

Le conclusioni finali delle parti dovranno compendiare – con auspicabile "sobrietà"<sup>58</sup> – quella che sarebbe stata la discussione orale affidata al difensore, non potendo certo costituire una replica o una mera ripetizione rispetto alle memorie *ex* art. 378 c.p.c. in precedenza depositate dai medesimi difensori; né le ridette conclusioni scritte potrebbero essere utilizzate come strumento per ottenere una indebita rimessione in termini della parte, la quale per sua colpa abbia fatto decorrere il termine di cinque giorni che precede l'udienza pubblica, per il deposito degli scritti difensivi finali.

Gli scritti conclusivi, pure nel silenzio della norma in commento, dovranno essere depositati, al più tardi, entro la data e l'ora fissata per la celebrazione dell'udienza pubblica, cui segue appunto la camera di consiglio in cui viene deciso il ricorso<sup>59</sup>; agli scritti difensivi potranno essere allegati i medesimi documenti che la giurisprudenza pacificamente ammette fino all'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., *id est* soltanto quelli necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ovvero per valutare la nullità del provvedimento impugnato<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> L'art. 379, ultimo comma, c.p.c. nel testo originario assicurava alle parti il diritto di presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, il quale concludeva la discussione intervenendo per ultimo.

<sup>58</sup> È bene ricordare che l'art. 117 disp. att. c.p.c., ancora oggi dispone – con disposizione dettata per la discussione innanzi al tribunale, ma applicabile anche in Cassazione – che i difensori delle parti «*debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono*».

<sup>59</sup> Nella proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta, predisposta dal CSM in collaborazione con il CNF, è stabilito che il giudice dovrà assegnare congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori; il giudice potrà mantenere la data di udienza già fissata, stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria oppure fissare una data *ex novo*; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento del giudice.

<sup>60</sup> Così, ad esempio, deve ritenersi che per dimostrare la procedibilità del proprio ricorso, il difensore del ricorrente potrà produrre, insieme alle proprie conclusioni scritte, l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica del provvedimento impugnato, già depositata in precedenza in copia non autentica (vedi Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312 (Rv. 653597 - 02)).

È chiaro che attraverso queste modalità l'udienza in concreto non viene celebrata; va escluso dunque che debba essere redatto il relativo verbale. Né assume rilevanza il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza, per l'assorbente rilievo che nel giudizio innanzi alla cassazione pacificamente non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 309 c.p.c.<sup>61</sup>.

Sulla possibilità di sostituire *tout court* l'udienza pubblica con il descritto scambio "cartolare", è possibile peraltro sollevare talune perplessità, avuto riguardo, per un verso, al venire meno della necessaria pubblicità dell'udienza e, per altro verso, alla inevitabile strozzatura che la discussione orale rischia di subire, una volta sostituita *tout court* da "istanze e conclusioni".

Al riguardo, va già segnalato un primo recentissimo arresto del Consiglio di Stato, che – sia pure nel diverso regime dettato dall'art. 84, comma 5, del d.l. 18 del 2020<sup>62</sup> – ha dubitato della conformità a Costituzione di un "contraddittorio cartolare «coatto»", cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti, che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, configurandosi addirittura una deviazione irragionevole rispetto ai principi del giusto processo<sup>63</sup>.

E significativamente l'art. 4, comma 1, del d.l. 28 del 2020, ancora in corso di conversione, stabilisce ora che dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, nei soli processi innanzi al giudice amministrativo, le parti possono sempre chiedere la discussione orale, che si svolgerà «mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici».

Non va trascurato, poi, che per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, il Presidente della Corte ha stabilito che durante l'emergenza epidemiologica le udienze pubbliche siano differite ad altra data, salvo che tutte le parti chiedano – tramite una PEC – che la questione passi in decisione in camera di consiglio, rinunciando sostanzialmente alla discussione orale<sup>64</sup>.

Dunque, almeno con riferimento all'udienza pubblica nel processo civile, anche alla luce della speciale disciplina introdotta per il rito emergenziale davanti al giudice amministrativo, forse meriterebbe attenzione il suggerimento di chi ha evidenziato l'opportunità di assicurare sempre un previo confronto tra le parti e il giudice – sul modello previsto dagli artt. 190, comma secondo, 275, comma secondo e 352, comma secondo, c.p.c. –, per individuare quali siano le forme più adatte per celebrare il processo<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Sull'applicabilità dell'art. 309 all'udienza figurata, vedi F. CAROLEO, R. IONTA, *L'udienza civile al tempo del coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 10. Il parere reso dal CSM in data 26 marzo 2020, esclude comunque che sia invocabile la mancata comparizione delle parti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.

<sup>62</sup> La norma dispone che «in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati», soggiungendo che «le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione».

<sup>63</sup> Cons.St. Sez. VI, 21/04/2020, n. 2539.

<sup>64</sup> Si veda il provvedimento del Presidente della Corte Costituzionale del 24 marzo 2020.

<sup>65</sup> G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, p. 5.

Anche per l'udienza pubblica "cartolare", tuttavia, vale quanto detto a proposito dell'udienza "telematica"; avendo il Primo presidente disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 e disposto la trattazione a porte chiuse di quelle fissate fino al 31 luglio 2020, la sua praticabilità in Cassazione appare allo stato puramente teorica.

### **9. La camera di consiglio da remoto.**

L'art. 380 c.p.c. stabilisce ancora oggi perentoriamente che la Corte di cassazione, dopo la discussione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio «*nella stessa seduta*»<sup>66</sup>. E nessuno dubita che nel sistema immaginato dal codificatore del '40, in mancanza della possibilità tecnica di predisporre plurimi collegamenti audiovisivi da remoto tra i consiglieri, alla presenza fisica di tutto il collegio in pubblica udienza, doveva fare seguito la presenza dei medesimi alla successiva contestuale camera di consiglio.

Sulla questione, che tocca anche delicati profili ordinamentali, sembra consentito invocare i principi generali dettati nel libro primo del Codice di rito, in tema di libertà delle forme e di esclusione di ogni forma di invalidità quando l'atto processuale abbia comunque raggiunto il suo scopo<sup>67</sup>, per sostenere che, ferma appunto la necessità di garantire la contestuale "partecipazione" (intesa come facoltà di ascoltare e di intervenire) di tutti i membri del collegio alla camera di consiglio, nonché la segretezza della deliberazione – imposta dall'art. 276, primo comma, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 380, secondo comma, c.p.c. – è oggi ammissibile che uno o più tra i componenti del collegio giudicante risultino assenti dalla sala della camera di consiglio, trovandosi in collegamento audiovisivo o anche solo audio da remoto<sup>68</sup>.

Le disposizioni emergenziali contenute nel soppresso d.l. n. 11 del 2020 nulla dicevano sulle modalità di partecipazione dei consiglieri che compongono il collegio all'udienza pubblica ovvero alle adunanze camerale, né sulle forme di tenuta delle camere di consiglio nel processo civile.

L'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con disposizione inopinatamente riferita soltanto alla speciale disciplina dettata per i processi innanzi al giudice amministrativo, stabilisce oggi che «*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*»; e siffatta norma, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 85 del citato decreto-legge, trova applicazione anche nei giudizi che si celebrano davanti al giudice contabile.

Ora, nessuno può seriamente dubitare che una disposizione di siffatto tenore – priva peraltro di una precisa limitazione quanto alla sua efficacia temporale –, avrebbe dovuto trovare collocazione in una cornice normativa riferita a tutti i riti processuali, non rinvenendosi ragione di sorta per giustificare un collegamento da remoto dei

---

<sup>66</sup> Già l'art. 356 c.p.c. del 1865 stabiliva perentoriamente che «*i giudici devono deliberare dopo la discussione della causa*».

<sup>67</sup> Si vedano gli artt. 121 e 156, ultimo comma, c.p.c.

<sup>68</sup> Così, *si placet*, G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it.*, 2020, pp. 10, 11; R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 4.

componenti del collegio giudicante nell'ambito del processo amministrativo o contabile, con esclusione invece dei processi civili, degli arbitrati rituali, nonché dei giudizi celebrati innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali<sup>69</sup>.

Più ragionevole, a chi scrive, sembra la tesi secondo cui la norma in discussione già debba ritenersi applicabile anche al processo civile, ricorrendo al canone della *analogia legis*, ovvero semplicemente quale espressione di un principio di libertà delle forme in tema di modalità di tenuta delle camere di consiglio<sup>70</sup>.

Del resto, il 26 marzo 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'adottare apposite "*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19*", ha espressamente invitato i capi degli uffici a consentire le camere di consiglio da remoto per i magistrati, mentre è utile ricordare che anche la Corte Costituzionale, con provvedimento del suo presidente, ha disposto misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte durante l'emergenza epidemiologica da covid-19, che prevedono espressamente la partecipazione dei giudici alla camera di consiglio mediante collegamento da remoto<sup>71</sup>.

In ogni caso, a troncane ogni ulteriore discussione sul punto, è intervenuta la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, che ha introdotto nell'art. 83 il comma 12-*quinquies*, a tenore del quale «*dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*».

Con riferimento, poi, ai soli procedimenti penali, sempre la norma in commento precisa che «*dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria*».

La fattura del testo appare *prima facie* assai discutibile: esso richiama infatti i procedimenti "non sospesi", ma nell'art. 83 non sono previsti giudizi non sospesi, bensì soltanto udienze ed adunanze non rinviate a data successiva al 31 luglio 2020; la prescrizione poi dell'onere di depositare in cancelleria i provvedimenti giudiziari con una tempistica ("il prima possibile") inedita, almeno per una norma di legge, si presta a facili considerazioni critiche per l'estrema vaghezza del comando.

È comunque ragionevole ritenere che, in maniera certamente atecnica, il legislatore della legge di conversione intendesse riferirsi a tutti i procedimenti già trattati e comunque trattabili nella prima come nella seconda fase dell'emergenza pandemica, *id est* a partire dal 9 marzo e fino al 31 luglio 2020<sup>72</sup>. Suscita, peraltro,

---

<sup>69</sup> L'art. 83, comma 21, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020, stabilisce che le norme previste per i giudizi civili e penali si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti «*relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare*».

<sup>70</sup> Cfr. A. PEPE, *La giustizia civile ai tempi del "coronavirus"*, cit., p. 6.

<sup>71</sup> Si veda il citato provvedimento del Presidente della Corte Costituzionale del 24 marzo 2020.

<sup>72</sup> Così R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, cit., p. 13.

perplexità l'imposizione di una limitazione temporale a tale *modus operandi* – che non si rinviene per gli altri riti processuali –, come se la camera di consiglio telematica non potesse essere utilizzata dai soli giudici ordinari italiani dopo la fine dell'attuale situazione emergenziale.

### **10. L'adunanza camerale telematica.**

A questo punto, ammessa *in thesi* la camera di consiglio da remoto, occorre chiedersi come debbano svolgersi tali incumbenti e, in particolare, se sia consentita una adunanza camerale non partecipata ai sensi degli artt. 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c, che non veda la presenza di nessun magistrato all'interno dell'aula d'udienza, né nella sala adibita alla camera di consiglio del Palazzaccio.

Al riguardo potrebbe sostenersi che trattandosi di “udienze civili”, resterebbe applicabile l'art. 83, comma 7, lett. f), come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020; dunque sarebbe obbligatoria anche per dette adunanze la presenza in Corte di tutti i consiglieri che compongono il collegio, come imposto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. n. 28 del 2020<sup>73</sup>.

Più convincente appare la tesi che l'adunanza camerale, non prevedendo la partecipazione né delle parti né dei loro difensori, non trovi una sua disciplina nell'art. 83, comma 7, lett. f), bensì direttamente nell'art. 83, comma 12-*quinquies*.

Come è stato osservato<sup>74</sup>, il concetto di udienza rimanda pur sempre, etimologicamente, ad una attività aperta alla interlocuzione, con il soggetto che dà (o concede) udienza, di chi a tale soggetto si rivolge, mentre l'attività disciplinata dagli artt. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c. non prevede alcuna attività di tal genere, e non a caso è denominata nel codice «*adunanza*», perché manca un rapporto tra soggetti diversi del processo, essendo il contraddittorio e il diritto di difesa assicurati attraverso una interlocuzione scritta.

L'unico soggetto protagonista dell'adunanza è l'organo giudicante (il collegio della Corte di cassazione), che non deve in quella sede “audire” nessun altro soggetto del processo, ma deve solo formarsi nella sua composizione collegiale, ossia riunirsi e deliberare; né è prevista la partecipazione all'adunanza del cancelliere, non essendo necessaria la formazione di alcun verbale e, anzi, imponendo la segretezza della deliberazione, l'esclusione dalla camera di consiglio di qualsiasi soggetto altro rispetto ai componenti del collegio<sup>75</sup>.

Con il risultato di dovere ritenere inapplicabile la speciale disciplina dettata dalla decretazione d'urgenza in commento per le udienze da remoto, restando *in thesi* l'adunanza validamente costituita anche in un luogo posto al di fuori del Palazzo di Giustizia di Roma, ovvero con la partecipazione del presidente e di tutti i consiglieri che compongono il collegio mediante collegamento telematico<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> A. SCARPA, *La “remota” Cassazione civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p.

<sup>74</sup> E. IANNELLO, *Le adunanze camerali in Cassazione nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria. A proposito di alcuni dubbi posti dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 28 del 2020*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 3.

<sup>75</sup> R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, *cit.*, p. 6.

<sup>76</sup> R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, *cit.*, p. 7-9. L'A. sottolinea come nessuna norma codicistica impone che le adunanze siano tenute nell'edificio

Occorre tuttavia tenere a mente che, secondo quanto stabilito proprio dal ridetto comma 12-*quinquies* dell'art. 83, sia pure espressamente per i soli procedimenti penali, il presidente del collegio – o un componente del collegio da lui delegato – sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza; tuttavia anche nel giudizio camerale civile vale la regola dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., dettato in tema di deliberazione delle sentenze nei processi di cognizione davanti al tribunale, ma espressamente richiamato dall'art. 380, secondo comma, c.p.c., a tenore del quale il presidente «*scrive e sottoscrive il dispositivo*».

È vero poi che la norma surrichiamata consente il deposito del dispositivo nella cancelleria del giudice «*il prima possibile*», accordando quindi uno spazio temporale che lascerebbe immaginare un presidente o un consigliere delegato che non si trovino fisicamente nella camera di consiglio posta nelle immediate adiacenze degli uffici della cancelleria; aderendo ad una siffatta interpretazione, tuttavia, non avrebbe alcuna ragione di essere la previsione di una delega per la firma del dispositivo da parte del presidente ad uno dei componenti del collegio, presupponendo appunto la delega un impedimento alla sottoscrizione in capo al delegante, che non deve invece sussistere in chi sia stato delegato.

Vi è poi da considerare che presso la S.C. è istituito il registro del ruolo d'udienza della sezione<sup>77</sup>, il cui estratto, contenente l'elenco dei ricorsi trattati in ciascuna camera di consiglio, una volta stampato dal cancelliere viene consegnato al presidente del collegio, perché vi annoti l'esito di ciascun ricorso trattato<sup>78</sup>; detto ruolo, terminata la camera di consiglio, viene sottoscritto dal presidente e restituito al cancelliere perché quest'ultimo riporti l'esito dei ricorsi trattati sul registro informatico della Cassazione, rendendolo così immediatamente visibile alle parti del giudizio.

Ancora una volta, allora, non essendo prevista oggi la possibilità di trasmettere telematicamente né i dispositivi né il ruolo firmati dal presidente, deve ritenersi che quest'ultimo – o il consigliere delegato – non possa che trovarsi nel luogo fisico dove si trova il cancelliere, cioè nelle stanze della Corte, affinché possano essere curate tutte le incombenze amministrative affidate al predetto ausiliario.

Infine, non può sottacersi della difficoltà pratica – sia pure solo eventuale – che nascerebbe nel caso in cui il collegio abbia necessità, per decidere la causa, di consultare atti o documenti che si ritrovano soltanto nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, precedentemente acquisito ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c.; è chiaro infatti che si tratta di documentazione attualmente solo in formato cartaceo, che deve rimanere custodita nella cancelleria della Corte fino alla definizione della causa.

---

sito in piazza Cavour a Roma: quello che conta è soltanto che il presidente o un suo delegato, si trovino negli uffici della Corte nelle immediatezze dell'ora fissata per l'inizio dell'adunanza, per riceversi dal cancelliere eventuali atti depositati dalle parti *in limine litis*.

<sup>77</sup> Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 - *Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari*, stabilisce che per la Corte di Cassazione deve essere tenuto il “ruolo delle udienze della sezione”.

<sup>78</sup> Il presidente del collegio indica nel ruolo d'udienza esclusivamente se è stata pronunciata sentenza, ordinanza o semplicemente disposto un rinvio a nuovo ruolo, nonché nella copia del ruolo, destinata alla Procura Generale presso la Corte di cassazione, la “conformità” o “difformità” delle conclusioni del pubblico ministero rispetto alla decisione presa.

Sembra allora ragionevole ipotizzare una camera di consiglio nei locali della Corte in cui il presidente possa partecipare da solo, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto; sarà poi sempre il presidente a compilare e a sottoscrivere il dispositivo (il cd. “statino”), nonché il ruolo d’udienza, che al termine della camera di consiglio consegnerà al cancelliere.

Quella descritta, del resto, è esattamente la modalità organizzativa prescelta dal Primo presidente della S.C. con il cennato decreto n. 44 del 2020, come successivamente integrato<sup>79</sup>, avvalendosi dei poteri organizzativi conferiti dal comma 7 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il vertice della Cassazione ha infatti espressamente stabilito che il presidente del collegio «o un consigliere da lui delegato»<sup>80</sup> dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo dell’adunanza e una volta sottoscritto consegnarlo alla cancelleria.

La tesi, pure sostenuta in un recente scritto<sup>81</sup>, a tenore della quale con l’introduzione dell’art. 83, comma 12-*quinquies*, avrebbe reso “inattuale” il decreto n. 44 del 2020 del Primo presidente, autorizzando lo svolgimento delle camere di consiglio e quindi dell’adunanza camerale con la partecipazione di tutti i componenti del collegio da remoto, non sembra avere ricevuto seguito; con il decreto n. 76 del 2020, adottato il giorno 11 maggio 2020, quindi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 27 del 2020 che ha interpolato il ricordato comma 12-*quinquies*, il Primo presidente della S.C. ha infatti ribadito che le adunanze camerale nella cd. “seconda fase” «potranno essere celebrate» anche da remoto<sup>82</sup>, purché sia assicurata la presenza in ufficio del presidente del collegio, ovvero di altro consigliere da lui delegato: e ciò al ribadito scopo di assicurare la consultazione del fascicolo d’ufficio, nonché il tempestivo adempimento degli incombenzi amministrativi previsti (redazione dei dispositivi e del ruolo d’udienza).

## **11. I depositi telematici degli atti di parte.**

Una tra le problematiche che affliggono i giudizi civili celebrati innanzi alla Corte di cassazione, nasce dalla circostanza che attualmente – a differenza dei tribunali e delle corti d’appello – non esiste ancora un fascicolo informatico relativo ai singoli ricorsi, contenente gli atti processuali e i documenti depositati, siano essi nativi digitali

---

<sup>79</sup> Il decreto del Primo presidente n. 47 del 2020 ha espressamente esteso alle adunanze civili la disciplina già prevista dal decreto n. 44 del 2020 per le sole udienze camerale penali. Successivamente il decreto n. 55 del 2020 e il decreto n. 76 del 2020 hanno confermato siffatto *modus operandi*.

<sup>80</sup> Sul punto va osservato che il codice di rito non prevede una delega delle funzioni di chi è chiamato a presiedere il collegio, infatti il presidente dirige l’udienza, sottoscrive i verbali e i dispositivi e vota per ultimo nella camera di consiglio. Occorre chiedersi se dette funzioni siano suscettibili di una delega; l’unica norma che prevede una sostituzione del presidente – in caso di suo impedimento – è quella dell’art. 132 c.p.c., che stabilisce la sottoscrizione della sentenza da parte del «componente più anziano del collegio». Le vigenti tabelle della Cassazione prevedono che in mancanza di un numero di presidenti sufficienti, la presidenza dei collegi di una sezione può essere affidata “ai consiglieri anziani della sezione”, purché con anzianità di servizio nella medesima di almeno un triennio.

<sup>81</sup> R. FRASCA, *Note sull’adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, cit., p. 15.

<sup>82</sup> È forse opportuno evidenziare che, mentre il decreto n. 47 del 2020 stabiliva che le adunanze camerale civili «saranno di regola celebrate da remoto», il decreto n. 76 del 2020 chiaramente lascia intendere che si tratta di una facoltà, riservando quindi ai presidenti titolari di sezione, ovvero ai presidenti dei singoli collegi, la scelta di procedere nelle forme ordinarie, ovvero mediante collegamento di uno o più consiglieri da remoto.

o copie informatiche di atti analogici<sup>83</sup>; al contrario dei procedimenti di merito, tutti gli atti processuali in Cassazione sono ancora custoditi in cartaceo, essendo vigenti e applicati gli artt. 137 e 140 disp. att. c.p.c. che impongono alle parti il deposito in cancelleria, unitamente al ricorso e al controricorso di almeno tre copie in carta libera, nonché di tre copie delle memorie, oltre a quelle per le altre parti già costituite.

Per evitare assembramenti degli avvocati italiani nelle cancellerie degli uffici giudiziari, prima l'art. 2, comma 6, del soppresso d.l. n. 11 del 2020 e poi anche l'art. 83, comma 11, del d.l. n. 18 del 2020, come novellato dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, ha stabilito che dal 9 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del “servizio di deposito telematico”, anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, vale a dire gli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, ricorso o comparsa di costituzione), siano depositati esclusivamente con le modalità della trasmissione telematica.

Dunque, il legislatore urgente del 2020 ha imposto – sia pure per un limitato lasso temporale – l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali di parte, in tutti i giudizi civili che si celebrano nei tribunali e nelle corti d'appello. Ma, lo si capisce subito, questa disposizione non può applicarsi ai ricorsi e controricorsi da depositare innanzi alla S.C., perché appunto non vi è attualmente la possibilità di alcun deposito telematico degli atti di parte, neppure cioè di quelli c.d. endoprocedimentali.

Ora, con la legge n. 27 del 2020, di conversione del d.l. n. 18 del 2020, è stato introdotto il comma 11-*bis* dell'art. 83; detta norma, ancora una volta con efficacia temporale singolarmente limitata solo fino al 31 luglio 2020, stabilisce che innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati «*può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici*»<sup>84</sup>.

Dunque, almeno nel periodo compreso dal 29 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27 del 2020) e fino al 31 luglio 2020, apparentemente sembra derogata la procedura prevista dall'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ancora oggi dispone che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali – compresa quindi la Corte di cassazione –, il deposito degli atti endoprocedimentali in modalità telematica diviene obbligatorio soltanto a «*decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*

---

<sup>83</sup> L'art. 9 del d.m. n. 44 del 2011 prevede che nel “fascicolo informatico” siano raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

<sup>84</sup> Il comma 11-*bis* dell'art. 83 si preoccupa di indicare nel dettaglio le modalità di adempimento degli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, stabilendo il ricorso a sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD-Codice dell'amministrazione digitale).

*dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione».*

In realtà, il comma 11-*bis* è norma sostanzialmente inutile, perché già oggi l'art. 35 del d.m. 18 febbraio 2011, n. 44-Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come novellato dall'art. 7, comma 1, del d.m. 15 ottobre 2012, n. 209, stabilisce che «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio».

È vero che ai sensi del cennato comma 1-*bis* dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nei tribunali e nelle corti d'appello, il deposito degli atti introduttivi, prima dell'attuale emergenza epidemiologica, era ammesso – in via facoltativa e non obbligatoria – senza necessità di alcun provvedimento del dirigente della DGSIA; ma la disposizione in parola trova una chiara giustificazione nell'obbligatorietà – anch'essa ormai dettata dalla legge – del deposito di tutti gli atti endoprocedimentali: in altre parole, se per legge è obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio, non occorre certo un provvedimento ministeriale per rendere facoltativo il deposito di quelli introduttivi, perché è già stata *aliunde* accertata “l'idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi”: insomma, come si suol dire, l'infrastruttura “regge” di *default*.

In Cassazione, allora, dov'è non c'è alcuna obbligatorietà della trasmissione in modalità telematica, né per gli atti introduttivi né per quelli endoprocedimentali, deve ritenersi che il deposito facoltativo degli atti di parte, quale che ne sia la loro natura, dipenda ancora oggi dal provvedimento del direttore della DGSIA, mentre per rendere il deposito obbligatorio (e per giunta limitatamente ai soli atti endoprocedimentali, *id est* per le memorie conclusive e i documenti depositati *ex art.* 372 c.p.c.), occorrerà pur sempre un decreto del Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati ai sensi del ridetto art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012.

### **11.1. (Segue). La nuova procura speciale.**

In sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, su iniziativa parlamentare è stato introdotto il comma 20-*ter* dell'art. 83, che introduce una nuova forma di rilascio della procura alle liti, ovviamente utilizzabile anche nel giudizio innanzi alla S.C.

È noto che ai sensi dell'art. 83, comma secondo, c.p.c. come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, quando la procura speciale sia stata rilasciata su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce telematicamente, trasmette all'ufficio giudiziario «una copia informatica autenticata con firma digitale».

Secondo la norma in commento invece, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, a partire dal 29 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione

del d.l. n. 18 del 2020), la sottoscrizione della procura alle liti – evidentemente solo quella speciale – potrà essere apposta dalla parte *«anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica»*. Quindi è sufficiente che la parte sottoscriva la procura, fotografi il documento cartaceo e lo trasmetta per posta elettronica ordinaria al suo difensore, così rispettando in pieno le regole sul distanziamento sociale.

L'aspetto davvero singolare della disciplina in esame è che, anche in questo caso, come nell'ipotesi ordinaria disciplinata dall'art. 83 c.p.c., il difensore *«certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura»*. Dunque, pure avendo la parte trasmesso al proprio difensore una fotografia dell'originale su cui abbia apposto la propria firma – evidentemente non certo alla presenza del difensore –, quest'ultimo dovrà certificarne la provenienza dalla persona che ha trasmesso via mail la copia informatica unitamente al proprio documento di identità.

Riproducendo esattamente il testo dell'art. 83, secondo comma, c.p.c., anche il comma 20-ter dell'art. 83, chiarisce che la procura si considera apposta in calce, soltanto se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia<sup>85</sup>.

Questo speciale regime di certificazione affidata alla fotografia della sottoscrizione trasmessa dalla parte, è destinato a durare *«fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19»*; e non v'è chi non veda come si tratti di un *dies ad quem* di incerta collocazione, almeno al momento in cui si scrive, probabilmente destinato a protrarsi anche dopo il 31 luglio 2020, termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

## **12. Il Protocollo d'intesa del 9 aprile 2020.**

Come ricordato in precedenza, tra le misure organizzative a norma del comma 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare *«linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze»*.

E nella ricordata delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato precise indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020; in particolare, nelle dette linee guida, il CSM invita direttamente i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta.

---

<sup>85</sup> Art. 18, comma 5, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come sostituito dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48: *«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine»*.

Dando seguito alle linee guida dettate dal CSM, in data 9 aprile 2020, la Corte Suprema di Cassazione ha stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione «*per la trattazione delle adunanze camerale ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.*»<sup>86</sup>; l'obiettivo chiaro del Protocollo è quello di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. "atti regolamentari"<sup>87</sup>, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte<sup>88</sup>.

Anzitutto, il par. 1 del protocollo dispone che in seno alla comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, la cancelleria della Corte di cassazione inviti i difensori a trasmettere, purché ne abbiano ancora la disponibilità, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica in formato PDF degli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge e quindi: il ricorso, il controricorso, la nota di deposito *ex art. 372*, comma secondo, c.p.c. e il provvedimento impugnato.

L'avviso di cancelleria deve contenere anche l'espreso avvertimento che nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche degli atti già depositati in formato cartaceo, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo, a meno che il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto sulla base degli atti, siano essi in formato analogico o digitale, già a disposizione.

Il difensore della parte provvederà a trasmettere gli atti richiesti, purché ne abbia la disponibilità in copia informatica, avvalendosi esclusivamente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (il Reginde), gestito dal ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011.

Dunque, per gli atti introduttivi già ritualmente depositati, il protocollo predilige il ricorso esclusivo alla posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68; e si tratta di scelta ampiamente comprensibile, trattandosi del medesimo

---

<sup>86</sup> Sul Protocollo del 9 aprile 2020, A. DI FLORIO, M. LEONE, *Il processo di carta: dal "telematico" all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020; E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; B. SASSANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, *Sul protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione delle adunanze civili non partecipate*, su *Judicium.it*, 2020; F. DE STEFANO, *La giustizia dall'animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d'emergenza nel processo civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; e, *si placet*, G. FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *IlCaso.it.*, 2020. Non si tratta peraltro del primo protocollo in tema di trattazione dei procedimenti civili in Cassazione. Per ricordare i più recenti, il 17 dicembre 2015 venne stipulato un Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense "In merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria" e il successivo 15 dicembre 2016 un Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato "Sull'applicazione del nuovo rito civile (d.l. n. 168/2016 con in L. n. 197/2016)".

<sup>87</sup> Per "atti regolamentari" si intendono le copie del ricorso, del controricorso e del provvedimento impugnato, che tutti insieme costituiscono il c.d. "fascioletto", consegnato a cura della cancelleria al presidente, al consigliere relatore e al procuratore generale d'udienza.

<sup>88</sup> Sia il decreto n. 47 del 2020 che il decreto n. 76 del 2020 del Primo presidente, ribadiscono la possibilità che gli atti regolamentari siano trasmessi ai consiglieri residenti fuori dalla città di Roma a mezzo del servizio postale; si tratta tuttavia di una *extrema ratio*, che si scontra con le attuali ridotte risorse di personale amministrativo presso gli uffici della Corte.

strumento previsto dall'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 nell'ambito del processo civile telematico (il PCT).

Ai sensi del par. 2 del Protocollo in esame, a cura degli avvocati, la documentazione rilevante dovrà essere trasmessa congiuntamente: i) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione; ii) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle segreterie della Procura Generale; iii) all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali, come risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni<sup>89</sup>.

Qui il Protocollo deroga vistosamente alla regola generale, contenuta nel codice di rito, a tenore del quale le copie analogiche degli atti processuali, comprese le memorie, devono essere depositate esclusivamente nella cancelleria della Corte, perché è il cancelliere a curarne direttamente la trasmissione alla segreteria della Procura Generale, mettendole a disposizione delle altre parti private attraverso l'accesso in cancelleria; e la ragione appare chiaramente legata all'esigenza di ridurre al massimo il carico delle cancellerie della Corte in tempi di cd. "lavoro agile", unita alla estrema facilità con cui le copie informatiche degli atti possono essere trasmesse ad una pluralità di destinatari<sup>90</sup>.

Ciascun difensore, poi, deve curare di trasmettere una distinta PEC in relazione ad ogni ricorso per il quale ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e, *ça va sans dire*, il medesimo, come evidenzia bene il par. 2.3 del Protocollo, assume *«l'impegno di trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo»*.

L'avvocato ha comunque facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo già in precedenza inseriti nel fascicolo d'ufficio, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti (par. 2.6); questa disposizione potrà consentire la trattazione anche di quei ricorsi in cui anche uno solo tra i difensori non abbia inteso prestare adesione al protocollo, oppure di quelli ove la parte ricorrente o controricorrente risulti patrocinata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale inopinatamente non risulta tra i soggetti istituzionali che hanno prestato adesione al protocollo in parola<sup>91</sup>.

Rimane da affrontare il tema, assai delicato, circa l'esatto contenuto della PEC che il difensore si impegna a trasmettere alla cancelleria della Corte; sul punto il testo del

---

<sup>89</sup> Ai sensi dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e poi novellato dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 90 del 2014, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per "pubblici elenchi" quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, dall'art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), gestito dal ministero della Giustizia. Più precisamente rientrano tra i "pubblici elenchi": a) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto dal ministero della Giustizia; b) l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata-INI.PEC. tenuto dal ministero dello Sviluppo Economico, c) il Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio; d) il Reginde tenuto dal ministero della Giustizia.

<sup>90</sup> E infatti il primo comma dell'art. 137 disp. att. c.p.c., come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, esonera la parte dall'obbligo di depositare le copie in carta semplice nel caso di deposito in via telematica del ricorso o del controricorso.

<sup>91</sup> In passato, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato aveva aderito al protocollo d'intesa sottoscritto, insieme alla Corte di Cassazione e al Consiglio Nazionale Forense, il 15 dicembre 2016.

Protocollo è – direi volutamente – assai laconico, parlando semplicemente di «*copia informatica - in formato pdf - degli atti processuali*».

Dunque, ferma la necessità del formato PDF<sup>92</sup>, sarà possibile trasmettere la fotografia degli atti in originale cartaceo precedentemente depositati, comunque essa sia stata ottenuta, alla sola condizione, direi, che gli atti siano pienamente leggibili ed identificabili dai destinatari.

Del resto, eventuali contestazioni sulla conformità delle copie trasmesse dai difensori delle parti in formato PDF, potranno essere sollevate nelle memorie riservate alle parti, secondo un meccanismo che già è stato ampiamente avallato dalle Sezioni Unite della S.C. per l'ipotesi – esattamente speculare – della copia cartacea dell'atto redatto come nativo digitale<sup>93</sup>.

Per questa chiara ragione il par. 2.1 del Protocollo esige che gli atti processuali siano trasmessi via PEC, non solo alla cancelleria della Corte e alla segreteria della Procura Generale, ma anche ai difensori delle altre parti; in questo modo tutti saranno in grado di verificare il materiale documentale su supporto informatico su cui il collegio è chiamato a decidere.

Va soggiunto che, come ricordato in precedenza, in forza del decreto n. 44 del 2020 del Primo presidente, comunque nelle camere di consiglio da remoto il presidente, ovvero un consigliere da lui delegato, deve collegarsi dagli uffici della Corte, dove com'è noto, sono messi a disposizione del collegio tutti i fascicoli di parte e quelli d'ufficio, trasmessi ai sensi dell'art. 369 c.p.c. dall'ufficio giudiziario dove è stata adottata la decisione impugnata.

Quanto ai documenti che la parte può produrre in Cassazione entro gli stringenti limiti fissati dall'art. 372 c.p.c., occorre precisare che il protocollo non richiede il rinnovo della loro produzione, limitandosi ad esigere la trasmissione di copia informatica della “nota di deposito”, nella quale risulta l'esatto elenco dei documenti contestualmente depositati; la trasmissione in formato elettronico della detta nota consentirà quindi al presidente, ovvero al consigliere delegato, di consultare l'esatto contenuto dei documenti richiamati nella nota direttamente dal fascicolo processuale in cartaceo.

### **12.1. (Segue). Il deposito telematico delle memorie conclusive.**

Il tema più gravido di implicazioni processuali, tuttavia, è quello che riguarda gli atti endoprocedimentali e, in particolare, le memorie *ex* artt. 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c. e le conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi degli artt. 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., in quanto a differenza degli atti introduttivi, già depositati *sub Julio* in originale cartaceo, qui ci troviamo di fronte ad atti che non sono mai in precedenza pervenuti nella cancelleria della S.C.

---

<sup>92</sup> Com'è noto PDF è l'acronimo di *portable document format*, cioè il noto formato di *file* usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un *software* comunemente diffuso tra gli utenti telematici.

<sup>93</sup> Cfr. Cass. S.U., 24/09/2018, n. 22438 (Rv. 650462 - 01); in particolare secondo le Sezioni Unite nell'ambito del giudizio di Cassazione ove il ricorso sia stato predisposto in originale digitale, sottoscritto con firma digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Orbene, già nel decreto n. 44 del 2020 adottato dal Primo presidente della S.C., successivamente integrato dai decreti nn. 47, 55 e 76 del 2020, si è chiaramente previsto che i difensori, utilizzando esclusivamente l'indirizzo elettronico presente nel Reginde, possono far pervenire alla Corte «*motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC*».

Può sostenersi, allora, rientrando tra i poteri organizzativi accordati al capo dell'ufficio anche quello di autorizzare «*lo scambio e il deposito in telematico di note scritte*» (ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020), che siffatto potere potrebbe essere esercitato anche fuori dai casi previsti dall'attuale disciplina sul c.d. processo civile telematico.

È consentito in altre parole affermare che, nel quadro di grave emergenza epidemiologica in cui versa il paese, eccezionalmente il Primo presidente possa autorizzare le parti private e il Procuratore Generale a depositare gli atti endoprocedimentali (*id est* le cennate memorie e conclusioni scritte *ex artt.* 380-*bis*, 380-*bis.1* e 380-*ter* c.p.c.), anziché secondo il tradizionale canale – il deposito previo accesso nella cancelleria – mediante la posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68.

Va ricordato, del resto, che l'art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD-Codice dell'amministrazione digitale), come novellato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata a mezzo PEC, «*equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta*»; ed è noto che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del CAD, le sue norme «*si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*».

Rimane da affrontare il problema della “forma” dell'atto processuale che risulta trasmesso alla cancelleria della S.C. tramite PEC.

Se invero si tratta di una copia informatica del documento originale redatto in formato cartaceo e sottoscritto dall'avvocato – ovvero da un sostituto procuratore generale – con firma autografa (la comune copia per immagini in formato PDF), è chiaro che, una volta stampato l'atto allegato al messaggio di PEC a cura del cancelliere, come pure è prescritto espressamente dal par. 5.2 del Protocollo, ad essere inserita nel fascicolo d'ufficio cartaceo sarà una mera copia fotostatica del documento processuale, essendo l'originale ancora in possesso del difensore, ovvero del sostituto procuratore generale che ha steso le conclusioni.

In uno dei primi commenti sul protocollo d'intesa in discussione, si è detto che in questo caso permarrebbe l'obbligo in capo al difensore di depositare “senza indugio” l'originale cartaceo nella cancelleria della S.C., quando l'emergenza sanitaria sarà cessata<sup>94</sup>, invocando il par. 6 del protocollo a tenore del quale «*La trasmissione della copia informatica dell'originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate*».

Tuttavia, la cennata disposizione non sembra esattamente invocabile con riferimento alle memorie che precedono l'adunanza camerale, perché è chiaro che o si

---

<sup>94</sup> E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, cit., p. 7.

ritiene la trasmissione via PEC idonea ad impedire qualsivoglia decadenza della parte, oppure detta forma si rivelerebbe del tutto inutile, costringendo il difensore ad accedere in cancelleria anche in tempi di covid-19. E ancora, a ben poco servirebbe onerare la parte del deposito della memoria in originale cartaceo, una volta che l'emergenza sanitaria in atto sarà cessata, visto che la Corte avrà allora già sicuramente posto in decisione il ricorso e, anzi, è ben possibile che pure l'ordinanza decisoria sia stata già depositata e pubblicata.

Alla bisogna, forse, potrebbe richiamarsi l'art. 16-*decies*, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a tenore del quale i difensori delle parti «*quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto*».

Poiché l'originale della memoria è sicuramente in possesso del difensore, è allora plausibile ritenere sufficiente che, nel corpo del medesimo documento informatico o con atto separato<sup>95</sup>, il difensore attesti la conformità della copia informatica trasmessa via PEC all'originale cartaceo, custodito nel proprio studio professionale<sup>96</sup>.

Nel silenzio serbato dal Protocollo, poi, potrebbe accadere che il difensore decida di allegare alla PEC un atto informatico cd. "nativo digitale", cioè redatto in formato PDF e firmato digitalmente dal medesimo difensore, ai sensi dell'art. 12 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, come in sostanza avviene per tutti gli atti endoprocessuali depositati innanzi ai tribunali e alle corti d'appello.

Va, tuttavia, evidenziato come la Corte di cassazione – allo stato – non possiede un registro informatico dove curare il deposito, la conservazione (il c.d. *repository*) e la successiva consultazione dei documenti nativi digitali, che siano stati trasmessi telematicamente e sottoscritti con firma digitale. Dunque, non sarà possibile assicurare la conservazione nei registri di cancelleria della memoria conclusiva, restando consentita soltanto la stampa – a cura del cancelliere, come impone il ricordato par. 5.2 del Protocollo – di una copia analogica dell'originale informatico<sup>97</sup>.

E ciò senza considerare che i registri informatici in uso attualmente alla Cassazione (il SIC), oggi non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti o meno firmato digitalmente; così, una eventuale eccezione in ordine alla carenza di valida sottoscrizione dell'atto, sollevata prima che sia celebrata l'adunanza camerale dal Procuratore Generale ovvero dalle altre parti private, sostanzialmente non resterebbe suscettibile di una tempestiva verifica da parte del collegio.

Ora, le Sezioni Unite della S.C. hanno avuto modo di osservare che nel giudizio di cassazione, non essendo ancora stato avviato il PCT, la parte ha sempre l'onere di estrarre copie analogiche degli atti formati in originale digitale ed attestarne la

---

<sup>95</sup> I commi 2 e 3 dell'art. 16-*undecies* del d.l. n. 179 del 2012, consentono di attestare la conformità all'originale sia all'interno della medesima copia informatica, sia in altro separato documento informatico.

<sup>96</sup> Quanto alle conclusioni del P.G., trovandosi gli uffici della Procura Generale nello stesso edificio della Corte, la soluzione pratica più facile da immaginare è che entro l'adunanza camerale, comunque, l'originale cartaceo pervenga in cancelleria.

<sup>97</sup> G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, *cit.*, p. 19.

conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla legge<sup>98</sup>. Ma nel caso della memoria conclusiva trasmessa a mezzo PEC in originale digitale, è difficile immaginare come il difensore possa attestare siffatta conformità, visto che non è previsto – né, come visto *supra*, avrebbe senso prevederlo – un successivo deposito della memoria in formato analogico.

Anche qui, forse, la soluzione può essere ricercata nel CAD.

Invero, ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD, come da ultimo novellato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando è comunque formato, previa identificazione informatica del suo autore «*attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*».

Il rispetto da parte del difensore delle “*Linee guida contenenti le regole tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art. 20 del CAD*”, redatte solo assai di recente dall'AgID<sup>99</sup>, allora, sembrerebbe autorizzare l'affermazione che il file creato in formato PDF, non modificabile e trasmesso a mezzo PEC, assicuri l'integrità e l'immutabilità del documento e la sua sicura riconducibilità al titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata (*id est* il difensore della parte), attraverso il quale il documento processuale è stato trasmesso.

(Red. Giuseppe Fichera)

V° Il direttore aggiunto  
(Maria Acierno)

Il direttore  
(Maria Rosaria San Giorgio)

---

<sup>98</sup> Cass. Sez. U, 27/04/2018, n. 10266 (Rv. 648132 - 01).

<sup>99</sup> Le linee guida redatte dall'AgID sono state pubblicate nell'apposita area del sito istituzionale il 23 marzo 2020 e successivamente nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020.

### **Riferimenti normativi essenziali:**

art. 121 c.p.c.  
art. 156 c.p.c.  
art. 372 c.p.c.  
art. 377 c.p.c.  
art. 378 c.p.c.  
art. 379 c.p.c.  
art. 380 c.p.c.  
art. 380-*bis* c.p.c.  
art. 380-*bis*.1 c.p.c.  
art. 119 disp. att. c.p.c.

d.l. 2 marzo 2020, n. 9  
d.l. 8 marzo 2020, n. 11  
d.l. 17 marzo 2020, n. 18  
d.l. 8 aprile 2020, n. 23  
l. 24 aprile 2020, n. 27  
d.l. 30 aprile 2020, n. 28

### **Riferimenti giurisprudenziali:**

(citati nella relazione, in ordine cronologico)

#### **Corte di Cassazione**

Cass. Sez. 6-3, 27/11/2019, n. 31041 (Rv. 656294 - 01)  
Cass. Sez. 1, 12/09/2019, n. 22827 (Rv. 655301 - 01)  
Cass. Sez. 3, 29/08/2019, n. 21777 (Rv. 654930 - 01)  
Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312 (Rv. 653597 - 02)  
Cass. Sez. 6-1, 23/01/2019, n. 1866 (Rv. 652675 - 01)  
Cass. Sez. 1, 23/01/2019, n. 1874 (Rv. 652681 - 01)  
Cass. Sez. 3, 27/11/2018, n. 30592 (Rv. 651922 - 01)  
Cass. Sez. U, 24/09/2018, n. 22438 (Rv. 650462 - 01)  
Cass. Sez. U, 27/04/2018, n. 10266 (Rv. 648132 - 01)  
Cass. Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835 (Rv. 648717 - 01)  
Cass. Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704 (Rv. 639477 - 01)  
Cass. Sez. 3, 18/01/2016, n. 684, (Rv. 638673 - 01)  
Cass. Sez. 6-1, 14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 - 01)  
Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24822 (Rv. 637603 - 01)  
Cass. Sez. 3, 10/11/2015, n. 22871 (Rv. 637862 - 01)  
Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. 13302 (Rv. 623392 - 01)  
Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n. 23638 (Rv. 620391 - 01)  
Cass. Sez. 2, 4/01/2011, n. 182 (Rv. 616374 - 01)  
Cass. Sez. 1, 03/12/2010, n. 24620 (Rv. 615800 - 01)

Cass. Sez. 2, 17/05/2010, n. 12044 (Rv. 613325 - 01)  
Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. 17750 (Rv. 609412 - 01)  
Cass. Sez. 1, 29/11/2007, n. 25005 (Rv. 600726 - 01)  
Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. 22366 (Rv. 600186 - 01)  
Cass. Sez. 2, 15/02/2007, n. 3379 (Rv. 594734 - 01)  
Cass. Sez. 5, 4/08/2006, n. 17726 (Rv. 593202 - 01)  
Cass. Sez. 1, 27/03/1997, n. 2731 (Rv. 503325 - 01)  
Cass. Sez. 1, 20/04/1995, n. 4456 (Rv. 491936 - 01)  
Cass. Sez. 1, 07/03/1990, n. 1800 (Rv. 465714 - 01)  
Cass. Sez. 1, 19/03/1980, n. 1819 (Rv. 405423 - 01)  
Cass. Sez. 1, 21/07/1978, n. 3614 (Rv. 393115 - 01).

## Consiglio di Stato

Cons.St. Sez. VI, 21/04/2020, n. 2539.

## Riferimenti dottrinali:

(in ordine alfabetico)

F. CAROLEO, R. IONTA, *L'udienza civile al tempo del coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*;  
E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI E S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, su *InExecutivis.it*, 2020;  
M. DE CRISTOFARO, *Termini a ritroso e "sospensione per pandemia"*, su *GiustiziaInsieme.it*;  
F. DE STEFANO, *L'emergenza sanitaria rimodula i tempi della Giustizia: i provvedimenti sul civile (note a primissima lettura del d.l. n. 11 del 2020)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
F. DE STEFANO, *La giustizia dall'animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d'emergenza nel processo civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
A. DI FLORIO, M. LEONE, *Il processo di carta: dal "telematico" all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020;  
G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it*, 2020;  
G. FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *IlCaso.it*, 2020;  
R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, su *Il fallimentarista.it*, 2020.  
D. GRAMAGLIA, *Chiusura uffici giudiziari e sospensione dei termini nel processo civile. primo commento sulla disposizione che riguarda i termini "a ritroso"*, su *Judicium.it*, 2020;  
E. IANNELLO, *Le adunanze camerali in Cassazione nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria. A proposito di alcuni dubbi posti dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 28 del 2020*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020;  
S. LEUZZI, A. AULETTA, *I processi civili nell'evoluzione della normativa emergenziale*, su *InExecutivis.it*, 2020; S. LEUZZI, R. ROSSI, *Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-Covid*, su *IlCaso.it*, 2020;

- A. MENGALI, *La sospensione speciale dei processi civili nell'emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro*, su *Judicium.it*, 2020;
- A. PANZAROLA, M. FARINA *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020;
- A. PENTA, *Una previsione insensata. Il nuovo art. 83 e il processo civile*, su *Unicost.eu*, 2020;
- A. PEPE, *La giustizia civile ai tempi del "coronavirus"*, su *IlCaso.it*, 2020;
- F. SANTAGADA *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19*, su *Judicium.it*, 2020;
- B. SASSANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, *Sul protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione delle adunanze civili non partecipate*, su *Judicium.it*, 2020;
- A. SCARPA, *Covid-19 e sospensione dei termini sostanziali*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;
- A. SCARPA, *La "remota" Cassazione civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020.